

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-1846 del 12/04/2023
Oggetto	D.LGS. N. 152/2006 E SMI, PARTE II, TITOLO III-BIS - LR N. 21/2004 E SMI - LR N. 13/2015 E SMI - DGR N. 1795/2016 - DITTA EUROVO SRL CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI LUGO, VIA MENSA N. 3 - AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE PER L'INSTALLAZIONE IPPC DI TRATTAMENTO E TRASFORMAZIONE DI MATERIE PRIME DESTINATE ALLA FABBRICAZIONE DI MANGIMI A PARTIRE DA MATERIE PRIME VEGETALI (PUNTO 6.4B2 DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE SECONDA DEL D.LGS 152/06 E SMI), SITA IN COMUNE DI BAGNARA DI ROMAGNA, VIA TRUPATELLO N. 7/A
Proposta	n. PDET-AMB-2023-1900 del 12/04/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	Ermanno Errani

Questo giorno dodici APRILE 2023 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, Ermanno Errani, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

Oggetto: D.Lgs. n. 152/2006 e smi, PARTE II, TITOLO III-BIS - LR n. 21/2004 e smi - LR n. 13/2015 e smi - DGR n. 1795/2016 - DITTA **EUROVO SRL** CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI LUGO, VIA MENSA N. 3 - AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE PER L'INSTALLAZIONE IPPC DI TRATTAMENTO E TRASFORMAZIONE DI MATERIE PRIME DESTINATE ALLA FABBRICAZIONE DI MANGIMI A PARTIRE DA MATERIE PRIME VEGETALI (PUNTO 6.4b2 DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE SECONDA DEL D.LGS 152/06 E SMI), SITA IN COMUNE DI BAGNARA DI ROMAGNA, VIA TRUPATELLO N. 7/A

IL DIRIGENTE

VISTA l'istanza di attivazione della procedura per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e della L.R. n. 4/2018, relativa al progetto di ammodernamento e miglioramento/sistemazione dell'immobile adibito a mangimificio sito in Comune di Bagnara di Romagna (RA), in via Trupatello, 7/A, avanzata da Eurovo srl alla Regione Emilia-Romagna in data 20/08/2021 (ns. PG n. 129925 del 20/08/2021), comprensiva di domanda di rilascio di prima AIA, ai sensi della Parte II, Titolo III-bis del D.Lgs n. 152/2006 e smi, presentata anche per via telematica tramite Portale IPPC-AIA in data 16/08/2021 (ns. PG/2021/127921 del 16/08/2021) per l'attività di trattamento e trasformazione di materie prime destinate alla fabbricazione di mangimi a partire da materie prime vegetali (punto 6.4b2 dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e smi);

RICHIAMATI:

- il *Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e smi* recante "Norme in materia ambientale", in particolare il Titolo III-bis della Parte II in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);
- la *Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 e smi* recante disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) e in particolare l'art. 11 della LR n. 21/2004 che rimanda a quanto stabilito dalla normativa nazionale in caso di rinnovo dell'AIA e modifica da parte dei gestori degli impianti soggetti ad AIA;

RICHIAMATE altresì:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative alle autorizzazioni ambientali (tra cui le AIA di cui alla Parte Seconda del D.Lgs n. 152/06 e smi) sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna, n. 1795* del 31 ottobre 2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015, che fornisce indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti, sostituendo la precedente DGR n. 2170/2015;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

RICHIAMATO in particolare l'art. 6 del D.Lgs n. 152/2006 e smi recante, tra l'altro, principi generali dell'AIA;

RICHIAMATI altresì i seguenti articoli del Titolo III-bis della Parte II del D.Lgs n. 152/2006 e smi: art. 29-bis "Individuazione e utilizzo delle migliori tecniche disponibili", art. 29-quater "Procedura per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale", art. 29-sexies "Autorizzazione Integrata Ambientale", che disciplinano le condizioni per il rilascio dell'AIA;

DATO ATTO che:

- il rilascio dell'AIA costituisce endoprocedimento del procedimento di autorizzazione unica di VIA di competenza regionale ai sensi del Titolo III della Parte II del D. Lgs n. 152/2006 e smi e della LR n. 4/2018, previa istruttoria del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di ARPAE territorialmente competente,
- in data 20/08/2021 Eurovo srl ha trasmesso domanda di attivazione della procedura per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) alla Regione Emilia-Romagna, Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni (VIAeA) (acquisita al PG. n. 740593 del 20/08/2021) e ad ARPAE SAC di Ravenna, in qualità di Ente incaricato dell'istruttoria di PAUR (acquisita al PG n. 129925 del 20/08/2021). L'istanza riguarda una procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) volontaria e di Autorizzazione integrata Ambientale (AIA), per la quale è stata trasmessa tramite il portale IPPC-AIA l'apposita documentazione (PG/2021/127921 del 16/08/2021),
- con nota acquisita da ARPAE SAC di Ravenna al PG n. 133579 del 30/08/2021 la Regione Emilia-Romagna ha comunicato l'avvenuta pubblicazione sul proprio sito web (<https://serviziambiente.regione.emilia-romagna.it/viavas>) il 30/08/2021 della documentazione per il procedimento oggetto di PAUR ai fini della verifica di completezza ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006,
- con note PG nn. 135243 del 01/09/2021 e 136550 del 03/09/2022 ARPAE SAC di Ravenna ha chiesto alle amministrazioni ed enti potenzialmente interessati e comunque competenti ad esprimersi sulla realizzazione e sull'esercizio del progetto, di verificare adeguatezza e completezza della documentazione per i profili di rispettiva competenza,
- con nota PG n. 148805 del 28/09/2021 ARPAE SAC di Ravenna ha comunicato a Eurovo srl l'esito negativo della verifica di completezza, in quanto la documentazione è risultata incompleta e ha chiesto integrazioni documentali,
- il 28/10/2021 Eurovo srl ha trasmesso le integrazioni per la verifica di completezza, acquisite agli atti di ARPAE SAC di Ravenna al PG n. 166555 del 28/10/2021. Le integrazioni inerenti l'AIA sono state presentate anche sul portale AIA/IPPC (PG/2021/165929 del 27/10/2021),
- con nota PG n. 175099 del 15/11/2021 ARPAE SAC di Ravenna ha comunicato la verifica di completezza positiva alla Regione Emilia-Romagna. Con la medesima nota ARPAE SAC di Ravenna ha proceduto con la comunicazione ex art. 16 della L.R. n. 4/2018,
- in data 24/11/2021 è stato pubblicato sul BURERT l'avviso al pubblico per il rilascio di nuova AIA, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, la variante agli strumenti di pianificazione (PSC, RUE e PZA) e al POC del Comune di Bagnara di Romagna e relative VALSAT, come previsto dall'art. 17, comma 3 della L.R. n. 4/2018. Nella stessa data la Regione Emilia-Romagna, autorità competente per il Procedimento Unico di VIA, ha pubblicato sul proprio sito web l'avviso di deposito per il progetto, di cui è stata data informazione nell'albo pretorio informatico dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna e del Comune di Bagnara di Romagna,
- in data 21/12/2021 si è tenuta la Conferenza di Servizi con finalità istruttorie per l'esame del SIA e degli elaborati progettuali, finalizzata alla formulazione di eventuali richieste di integrazioni, convocata con nota PG n. 181517 del 25/11/2021,
- in data 21/01/2022 (PG n. 9282 del 21/01/2022) ARPAE SAC di Ravenna ha inviato, a seguito di quanto emerso dalla Conferenza dei Servizi, richiesta di integrazioni al proponente,
- con nota prot. PG n. 27422 del 18/02/2022 il proponente ha richiesto una proroga per la presentazione delle integrazioni, concessa con nota ARPAE PG n. 29165 del 22/02/2022,
- il 09/08/2022 il proponente ha inviato le integrazioni richieste, acquisite agli atti di ARPAE SAC di Ravenna al PG n. 131862. Le integrazioni inerenti l'AIA sono state presentate anche sul portale AIA/IPPC (PG/2022/129940 del 05/08/2022),
- con nota PG n. 134052 del 11/08/2022 ARPAE SAC di Ravenna ha proceduto con la comunicazione ex art. 18 della L.R. n. 4/2018 ed ex art. 27-bis, comma 5 del D.Lgs n. 152/2006 così come modificato dall'art. 24, comma 1, lettera c), della legge n. 108 del 2021, ai fini della ripubblicazione delle integrazioni

presentate. Con la medesima nota ARPAE SAC Ravenna ha chiesto la pubblicazione sul primo numero utile del BURERT (31/08/2022) per il procedimento di AIA e per la variante,

- in data 31/08/2022 (data coincidente con la pubblicazione sul BURERT) la Regione Emilia-Romagna, autorità competente per il Procedimento Unico di VIA, ha pubblicato sul proprio sito web l'avviso di deposito per il progetto modificato come da integrazioni presentate, di cui è stata data informazione nell'albo pretorio informatico dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna e del Comune di Bagnara di Romagna,
- in seguito alla presentazione da parte del proponente in data 09/08/2022 (PG n. 131862) della documentazione integrativa, veniva indetta la Conferenza dei Servizi decisoria in modalità sincrona per l'esame del SIA, degli elaborati progettuali e delle integrazioni presentate, nonché per l'acquisizione di tutte le intese, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i pareri, gli assensi comunque denominati, necessari per la realizzazione del progetto in base alla normativa vigente. I lavori della Conferenza sono stati organizzati come di seguito specificato:
 - in data 06/10/2022 si è tenuta la prima seduta della Conferenza dei Servizi decisoria, convocata con nota PG n. 134995 del 16/08/2022,
 - il proponente ha trasmesso documentazione integrativa volontaria acquisita agli atti con PG n. 1811449 del 04/11/2022, PG. n. 182116 del 07/11/2022 e n. 188634 del 16/11/2022. Le integrazioni sono state presentate anche sul portale AIA/IPPC (PG/2022/182316 del 07/11/2022),
 - in data 29/11/2022 si è tenuta la seconda seduta della Conferenza dei Servizi decisoria, convocata con nota PG n. 182842 del 07/11/2022,
 - il proponente ha trasmesso documentazione integrativa volontaria acquisita agli atti con PG n. 199232 del 05/12/2022,
 - in data 30/03/2023 si è tenuta la seduta conclusiva dei lavori, convocata con nota PG n. 48348 del 17/03/2023;
 - nell'ambito dei lavori della suddetta Conferenza dei Servizi decisoria venivano acquisiti:
 - parere favorevole ai sensi degli artt.216 e 217 del RD n. 1265/1934 rilasciato dal Sindaco del Comune di Bagnara di Romagna (PG/2022/156195 del 23/09/2022);
 - parere favorevole alla proposta progettuale di adeguamento stradale e sui volumi di traffico Provincia di Ravenna - Settore Viabilità (PG n. 191874 del 22/11/2022);
 - parere favorevole alla realizzazione dell'opera, subordinandolo alla prescrizione di controllo archeologico in corso d'opera per tutte le opere di scavo previste dal progetto Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ravenna Forlì-Cesena e Rimini (PG n. 162972 del 5/10/2022);
 - parere ambientale sulla variante urbanistica favorevole ARPAE APA EST ST (PG n. 195885 del 29/11/2022);
 - parere favorevole sotto il profilo igienico-sanitario rilasciato dall'AUSL della Romagna (PG n. 197092 del 30/11/2022);
 - parere favorevole in merito all'invarianza idraulica e allo scarico indiretto di acque di origine meteorica con prescrizioni Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale (PG n. 198373 del 02/12/2022);
 - pareri favorevoli con prescrizioni dei Servizi dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna chiamati ad esprimersi (parere Servizio Urbanistica, Energia e Mobilità; parere Servizio Ambiente) (PG n. 199792 del 5/12/2022);
 - relazione tecnica di ARPAE APA EST di Ravenna (PG n. 9077 del 18/01/2023);
 - atto del Presidente della Provincia di Ravenna n. 144 del 22/12/2022 che comprende parere favorevole alla variante urbanistica, parere motivato positivo in merito alla sostenibilità ambientale Valsat della variante urbanistica e parere favorevole condizionato, relativamente alla verifica della compatibilità delle previsioni urbanistiche in esame con le condizioni di pericolosità locale del territorio, di cui all'art. 5 della L.R. 19/2008 (PG n. 211331 del 23/12/2022);
 - approvazione progetto definitivo per adeguamento di tratto della via lunga strumentale alla realizzazione di un intervento di ampliamento dello stabilimento produttivo esistente della ditta Eurovo srl sito nel comune di Bagnara di Romagna Deliberazione N. 109 del 22/12/2022 (PG n. 47768 del 17/03/2023);
 - assenso del Comune di Bagnara di Romagna a variare la strumentazione urbanistica (PSC, RUE e PZA) Deliberazione N. 4 del 06/02/2023 (PG n. 46794 del 16/03/2023);
 - Autorizzazione prot. n. 3237 del 06/03/2023 per lo spostamento di rete irrigua in gestione al Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale (PG n. 40486 del 07/03/2023);
 - Concessione per lo scarico indiretto delle acque reflue industriale e domestiche S2 Atto N.1/2023 del 6/01/2023 Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale (PG n. 44424 del 13/03/2023);
 - Concessione per la costruzione di un tombinamento del canale di scolo consorziale "Via Lunga

o Condottello di Bagnara" Atto N.11/2023 del 5/02/2023 Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale (PG n. 44424 del 13/03/2023);

- Permesso di Costruire convenzionato Prot. Unione n. 18719/23 del 15/03/2023 Servizio Edilizia dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna (PG n. 46794 del 16/03/2023);
 - convenzione stipulata con Atto Notarile in data 10 marzo 2023 e registrato a Ravenna al N 2792 serie 1T e trascritto a Ravenna in data 15/03/2023 , N.Reg.Gen.5016 , N.Reg.Part.3635 Servizio Edilizia dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna (PG n. 55675 del 29/03/2023);
 - pre-sismica (PG n. 199792 del 5/12/2022);
- nell'ambito del procedimento di autorizzazione unica di VIA non pervenivano osservazioni ambientali da parte di soggetti interessati;

VISTI:

- il Decreto 6 marzo 2017, n. 58 recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti in materia di AIA, in vigore dal 26/05/2017. Sino all'emanazione del provvedimento con cui, in considerazione delle specifiche realtà rilevate nel proprio territorio e degli effettivi costi unitari, le regioni adeguano le tariffe e le modalità di versamento di cui al Decreto n. 58/2017 da applicare alle istruttorie e alle attività di controllo di propria competenza, continuano ad applicarsi le tariffe già vigenti in regione;
- in particolare l'art. 33, comma 3-ter del D.Lgs n. 152/2006 e smi per cui, nelle more dell'adozione del nuovo regolamento di cui al suddetto Decreto n. 58/2017, restava fermo quanto stabilito dal Decreto Ministeriale 24 aprile 2008 relativamente agli oneri istruttori di AIA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1913 del 17/11/2008 recante recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti in materia di AIA con integrazioni e adeguamenti ai sensi e per gli effetti dello stesso DM 24 aprile 2008, come successivamente modificata e integrata con DGR n. 155 del 16/02/2009 e DGR n. 812 del 08/06/2009;

VERIFICATO che il gestore ha provveduto al pagamento delle spese istruttorie necessarie al rilascio di nuova AIA in conformità alla DGR n. 1913/2008 e smi con la riduzione di cui all'art. 31 comma 4 della LR 4/2018;

VISTO il *Decreto Ministeriale 26 maggio 2016, n. 141* recante criteri da tenere in conto nel determinare l'importo delle garanzie finanziarie di cui all'art. 29-sexies, comma 9-septies del D.Lgs n. 152/2006 e smi, in relazione all'obbligo di adottare le misure necessarie a rimediare all'inquinamento significativo del suolo e delle acque sotterranee, con sostanze pericolose pertinenti, provocato dall'installazione;

VISTO il regolamento recante le modalità per la redazione della relazione di riferimento di cui all'art. 5, comma 1, lettera v-bis) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, adottato con *Decreto Ministeriale 15 aprile 2019, n. 95*;

PRESO ATTO dell'esito della verifica eseguita secondo la procedura di cui all'Allegato 1 del suddetto DM n. 95/2019, presentato dal gestore unitamente all'istanza di PAUR per cui, non sussiste l'obbligo di presentazione della relazione di riferimento sullo stato di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee di cui all'art. 5, comma 1, lettera v-bis del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 3) del DM n. 141/2016, le installazioni IPPC per le quali non è necessaria la presentazione della suddetta relazione di riferimento di cui all'art. 5, comma 1, lettera v-bis del D.Lgs n. 152/2006 e smi non sono tenute a prestare le garanzie finanziarie di cui all'art. 29-sexies, comma 9-septies del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

CONSIDERATO che:

- ai sensi dell'art. 29-sexies, comma 6-bis del D.Lgs n. 152/2006 e smi, come modificato dal D.Lgs n. 46/2014 in recepimento della direttiva 2010/75/UE (cosiddetta "direttiva IED"), fatto salvo quanto Specificato nelle conclusioni sulle BAT applicabili, l'AIA programma specifici controlli almeno una volta ogni 5 anni per le acque sotterranee e almeno una volta ogni 10 anni per il suolo, a meno che sulla base di una valutazione sistematica del rischio di contaminazione non siano state fissate diverse modalità o più ampie frequenze per tali controlli. In adeguamento a tale previsione si rende pertanto necessario valutare l'integrazione del Piano di Monitoraggio dell'installazione inserito in AIA;
- la corretta applicazione del suddetto art. 29-sexies, comma 6-bis del D.Lgs n. 152/2006 e smi è ancora oggetto di approfondimenti al tavolo tecnico nazionale Ministero Ambiente-Regioni e che è contemporaneamente attivo un gruppo di lavoro Regione Servizio VIPSA - ARPAE per la definizione dei criteri tecnici di valutazione delle proposte di monitoraggio basati anche sulle caratteristiche del sito

dell'installazione, come comunicato dalla Regione Emilia-Romagna in data 03/04/2018 (ns.PGRA/2018/4339) e in data 04/10/2018 (ns. PGRA/2018/13005);

è pertanto rimandata ad apposito atto regionale l'approvazione dei criteri per l'applicazione di tale previsione normativa, degli strumenti cartografici per l'utilizzo dei dati da parte dei gestori e delle indicazioni sulle tempistiche per la presentazione delle valutazioni e proposte dei gestori (ns.PGRA/2018/13936);

VISTA la nota circolare della Regione Emilia-Romagna PG 2013/16882 del 22/01/2013 ("*Sesta Circolare IPPC*") con cui viene fornito, quale atto di indirizzo, schema di riferimento per l'AIA;

VISTI gli ulteriori atti di indirizzo regionali e, in particolare:

- Determinazione n. 1063 del 02/02/2011 della Direzione Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa della Regione Emilia Romagna, avente per oggetto "Attuazione della normativa IPPC - Indicazioni per i gestori degli impianti e le amministrazioni provinciali per l'invio del rapporto annuale dei dati dell'anno 2010 tramite i servizi del portale IPPC-AIA", che individua il portale IPPC-AIA come strumento obbligatorio, in ambito regionale, per la trasmissione tramite procedura telematica dei report annuali degli impianti IPPC, da effettuare entro il mese di aprile di ogni anno;
- Determinazione n. 5249 del 20/04/2012 della Direzione Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa della Regione Emilia Romagna recante indicazioni per i gestori degli impianti e gli enti competenti per la trasmissione delle domande tramite i servizi del portale IPPC-AIA e l'utilizzo delle ulteriori funzionalità attivate;
- *Deliberazione di Giunta Regionale n. 2124 del 10/12/2018* avente per oggetto "Piano regionale di ispezione per le installazioni con autorizzazione integrata ambientale (AIA) e approvazione degli indirizzi per il coordinamento delle attività ispettive";
- Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 356 del 13 gennaio 2022 con cui è stata approvata la programmazione regionale dei controlli per le installazioni con AIA per il triennio 2022-2024, secondo i criteri definiti con la DGR n. 2124/2018;
- Nota AIA n. 1/2019 con cui la Regione Emilia-Romagna forniva chiarimenti in merito alla DGR n. 2124/2018. In particolare, nel caso di installazioni nuove autorizzate dopo l'approvazione del piano triennale, la frequenza di ispezione viene indicata nell'atto autorizzativo e vale fino alla successiva programmazione triennale;
- Nota AIA n. 3/2019 con cui la Regione Emilia-Romagna forniva indicazioni sui criteri per l'individuazione delle prescrizioni AIA, sui parametri oggetto del piano di monitoraggio e controllo, e sulle tempistiche per la presentazione della documentazione di riesame complessivo;

CONSIDERATO che unitamente alla proposta di verbale conclusivo della Conferenza dei Servizi decisoria indetta nell'ambito del procedimento di autorizzazione unica di VIA regionale veniva trasmesso al gestore in data 17/03/2023 (ns. PG/2023/0048348) lo schema dell'AIA per eventuali osservazioni ai sensi dell'art. 10, comma 5) della LR n. 21/2004 e dell'Allegato J alla DGR n. 1795/2016. Come riportato nel verbale conclusivo della Conferenza dei Servizi del 30/03/2023, in sede di Conferenza dei Servizi decisoria il gestore non aveva osservazioni in merito allo schema di AIA trasmesso;

ACQUISITE in data 30/03/2023 le conclusioni positive della Conferenza dei Servizi decisoria per il procedimento di autorizzazione unica di VIA contenute nel verbale conclusivo sottoscritto al termine dei lavori, successivamente trasmesso alla competente Regione Emilia-Romagna per l'adozione del provvedimento autorizzatorio unico di VIA con deliberazione di Giunta Regionale;

DATO ATTO che rispetto agli obblighi derivanti dalle disposizioni di cui al D.Lgs n. 159/2011 e s.m.i., è stata acquisita con PG/2023/56811 del 30/03/2023 la dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui all'art. 89 del D.Lgs. 159/2011 (autocertificazione antimafia), resa ai sensi del DPR n. 445 del 28/12/2000;

RITENUTO pertanto che sussistano gli elementi per procedere al rilascio a favore di Eurovo srl dell'AIA in oggetto per l'avvio e lo svolgimento dell'attività di trattamento e trasformazione di materie prime destinate alla fabbricazione di prodotti mangimi a partire da materie prime vegetali di cui al punto 6.4b2 dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i, nell'installazione IPPC sita in Comune di Bagnara di Romagna, via Trupatello n. 7/A;

SU proposta del responsabile dell'endoprocedimento di AIA, Ing. Raffaella Manuzzi, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

DETERMINA

- 1) **DI RILASCIARE**, ai sensi del Titolo III-bis della Parte II del D.Lgs n. 152/2006 e smi e della LR n. 21/2004 e smi, alla Ditta **Eurovo srl** (P.IVA 00727070393), avente sede legale in Comune di Lugo, via Mensa n. 3, e installazione in Comune di Bagnara di Romagna, via Trupatello n. 7/A, nella persona del suo legale rappresentante, **l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)** per l'esercizio dell'attività IPPC di trattamento e trasformazione di materie prime destinate alla fabbricazione di mangimi a partire da materie prime vegetali, di cui al punto 6.4b dell'allegato VIII al D.Lgs 152/2006 e smi;
- 2) di stabilire che terminati i lavori di realizzazione, prima di dare attuazione a quanto previsto dalla presente AIA per l'esercizio dell'installazione IPPC, il gestore è tenuto a darne preventiva comunicazione ad ARPAE – SAC e ST di Ravenna;
- 3) di dare atto altresì che le condizioni stabilite con la presente AIA tengono conto della Decisione di esecuzione **(UE) 2019/2031** della Commissione del 12 novembre 2019 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per le **industrie degli alimenti, delle bevande e del latte**, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, come specificato al paragrafo C3) della Sezione C, dell'Allegato 1, al presente provvedimento;
- 4) di fissare, ai sensi dell'art. 29-octies, commi 3) e 6) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, la **validità dell'AIA pari a 10 anni a partire dalla data di rilascio del presente provvedimento**, fatto salvo che il riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell'AIA è comunque disposto secondo quanto previsto dall'art. 29-octies, commi 3 del D.Lgs 152/2006 e smi. A tal fine il gestore dovrà provvedere ai sensi dello stesso articolo; fino alla pronuncia dell'autorità competente in merito al riesame, il gestore continua l'attività sulla base della precedente AIA;
- 5) **di vincolare l'AIA** con le relative condizioni di cui all'Allegato parte integrante del presente provvedimento, al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
 - a) la gestione e la conduzione dell'installazione, compresi gli interventi di adeguamento/miglioramento richiesti per lo svolgimento delle attività, devono essere attuati nel rispetto delle condizioni e delle prescrizioni indicate nella Sezione D dell'Allegato alla presente AIA;
 - b) la presente AIA è comunque soggetta a riesame qualora si verifichi una delle condizioni dell'art. 29-octies del D.Lgs n. 152/2006 e smi;
 - c) entro la scadenza dell'AIA ovvero a seguito della comunicazione di avvio del riesame da parte dell'autorità competente, il gestore è tenuto a presentare per via telematica, tramite il Portale AIA-IPPC, apposita istanza di riesame contenente le informazioni di cui all'art. 29-octies, comma 5) del D.Lgs n. 152/2006 e smi. Fino alla pronuncia dell'autorità competente in merito al riesame, il gestore continua l'attività sulla base dell'AIA in suo possesso;
 - d) ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 4) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell'installazione, il vecchio e il nuovo gestore ne danno comunicazione, **entro 30 giorni**, ad ARPAE SAC di Ravenna anche nelle forme dell'autocertificazione ai fini della volturazione dell'AIA;
 - e) in caso di modifica degli impianti, il gestore comunica le modifiche progettate per via telematica ad ARPAE SAC e ST di Ravenna e allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, tramite i servizi del Portale AIA-IPPC. Tali modifiche saranno valutate ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs n. 152/2006 e smi e dell'art. 11, comma 3) della L.R. n.21/2004;
- 6) di esercitare, ai sensi dell'art. 12 della LR n. 21/2004 e smi, il monitoraggio e il controllo del rispetto delle condizioni di AIA in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 29-decies del D.Lgs n. 152/2006 e smi, avvalendosi del supporto tecnico, scientifico e analitico dei servizi competenti di ARPAE. ARPAE - SAC di Ravenna, ove rilevi situazioni di non conformità alle condizioni contenute nel provvedimento di AIA, procederà secondo quanto stabilito nell'AIA stessa e nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale;
- 7) di dare atto che, ai sensi dell'art. 20 della LR n. 4/2018, la presente AIA sarà contenuta nel Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale di VIA citato nelle premesse, acquisendo efficacia alla data di approvazione del PAUR stesso con deliberazione di Giunta Regionale. La Regione Emilia-Romagna in qualità di autorità competente del procedimento di autorizzazione unica di VIA, provvederà alla pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale Regionale telematico (BURERT) del PAUR, comprensivo della presente AIA, assolvendo anche agli obblighi di pubblicizzazione di cui all'art. 10, comma 6) della LR n. 21/2004 e smi;

8) di rendere noto che, ai sensi dell'art. 29-quater, commi 2) e 13) del D.Lgs n. 152/2006 e smi e dell'art.10, comma 6) della LR n. 21/2004 e smi, copia della presente AIA e di qualsiasi suo successivo aggiornamento è resa disponibile per la pubblica consultazione sul Portale AIA-IPPC (<http://ippc-aia.arpa.emr.it>), sul sito istituzionale di ARPAE (www.arpae.it) e presso la sede di ARPAE SAC di Ravenna, piazza dei Caduti per la Libertà n. 2.

DICHIARA che:

- il presente provvedimento diviene esecutivo sin dal momento della sottoscrizione dello stesso da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE;

INFORMA che:

- ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competente;
- avverso il presente atto gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

II DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA

Dott. Ermanno Errani

SEZIONE A - SEZIONE INFORMATIVA

A1) DEFINIZIONI

Ai fini della presente AIA e ai sensi della Parte II del D.Lgs n. 152/2006 e smi, si intende per:

- **Inquinamento:** l'introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore o più in generale di agenti fisici o chimici, nell'aria, nell'acqua o nel suolo, che potrebbero nuocere alla salute umana o alla qualità dell'ambiente, causare il deterioramento dei beni materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi dell'ambiente o ad altri suoi legittimi usi.
- **Emissione:** lo scarico diretto o indiretto, da fonti puntiformi o diffuse dell'impianto, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore, agenti fisici o chimici, radiazioni, nell'aria, nell'acqua ovvero nel suolo.
- **Attività IPPC:** attività rientrante nelle categorie di attività industriali elencate nell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs n. 152/2006 e smi.
- **Installazione:** l'unità tecnica permanente in cui sono svolte una o più attività IPPC e qualsiasi altra attività accessoria, che sia tecnicamente connessa con le attività svolte nel luogo suddetto e possa influire sulle emissioni e sull'inquinamento. È considerata accessoria l'attività tecnicamente connessa anche quando condotta da diverso gestore.
- **Modifica:** variazione dell'impianto, comprese la variazione delle sue caratteristiche o del suo funzionamento, ovvero un suo potenziamento, che può produrre effetti sull'ambiente.
- **Modifica sostanziale:** variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto che, secondo l'Autorità Competente, produce effetti negativi e significativi sull'ambiente.
- **Gestore:** qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o gestisce, nella sua totalità o in parte, l'installazione o l'impianto oppure che dispone di un potere economico determinante sull'esercizio tecnico dei medesimi.
- **Migliori Tecniche Disponibili (Best Available Techniques - BAT):** la più efficiente e avanzata fase di sviluppo di attività e relativi metodi di esercizio indicanti l'idoneità pratica di determinate tecniche a costituire, in linea di massima, la base dei valori limite di emissione e delle altre condizioni di autorizzazione intesi ad evitare oppure, ove ciò si riveli impossibile, a ridurre in modo generale le emissioni e l'impatto sull'ambiente nel suo complesso. In particolare, si intende per:
 - ✓ *tecniche:* sia le tecniche impiegate, sia le modalità di progettazione, costruzione, manutenzione, esercizio e chiusura dell'impianto;
 - ✓ *disponibili:* le tecniche sviluppate su una scala che ne consenta l'applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente idonee nell'ambito del relativo comparto industriale, prendendo in considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno applicate o prodotte in ambito nazionale, purché il gestore possa utilizzarle a condizioni ragionevoli;
 - ✓ *migliori:* le tecniche più efficaci per ottenere un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso.
- **Documento di riferimento sulle BAT (Bref):** documento pubblicato dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 13, paragrafo 6 della direttiva 2010/75/UE.
- **Conclusioni sulle BAT:** documento adottato secondo quanto specificato dall'art. 13, paragrafo 5 della direttiva 2010/75/UE (pubblicato in italiano nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea) contenenti le parti di un Bref riguardanti le conclusioni sulle BAT, la loro descrizione, le informazioni per valutarne l'applicabilità, i livelli di emissione associati alle BAT, il monitoraggio associato, i livelli di consumo associati e, se del caso, le pertinenti misure di bonifica del sito.
- **Livelli di emissione associati alle BAT (BAT-Ael):** intervalli di livelli di emissione ottenuti in condizioni di esercizio normali utilizzando una BAT o una combinazione di BAT, come indicato nelle conclusioni sulle BAT, espressi come media di determinato arco di tempo e nell'ambito di condizioni di riferimento specifiche.
- **Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA):** il provvedimento che autorizza l'esercizio di un'installazione, avente per oggetto la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (*Integrated Pollution Prevention and Control - IPPC*) proveniente da attività IPPC, e prevede misure

tese a evitare, ove possibile, o a ridurre le emissioni nell'aria, nell'acqua e nel suolo, comprese le misure relative ai rifiuti, per conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente salve le disposizioni sulla Valutazione di Impatto Ambientale. Un'AIA può valere per uno o più installazioni o parti di esse che siano localizzate sullo stesso sito e gestite dal medesimo gestore.

- **Autorità Competente AIA:** la pubblica amministrazione cui compete il rilascio dell'AIA.
- **Ispezione ambientale:** tutte le azioni, ivi comprese le viste in loco, controllo delle emissioni e controlli delle relazioni interne e dei documenti di follow-up, verifica dell'autocontrollo, controllo delle tecniche utilizzate e adeguatezza della gestione ambientale dell'installazione, intraprese dall'Autorità Competente o per suo conto al fine di **verificare** e promuovere il rispetto delle condizioni di AIA da parte delle installazioni, nonché, se del caso, monitorarne l'impatto ambientale.
- **Organo di Controllo:** il soggetto incaricato di effettuare le ispezioni ambientali per accertare, secondo quanto previsto e programmato nell'AIA e con oneri a carico del gestore:
 - ✓ il rispetto delle condizioni dell'AIA;
 - ✓ la regolarità dei controlli a carico del gestore, con particolare riferimento alla regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento nonché al rispetto dei valori limite di emissione;
 - ✓ che il gestore abbia ottemperato ai propri obblighi di comunicazione e in particolare che abbia informato l'Autorità Competente regolarmente e, in caso di inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente, tempestivamente dei risultati della sorveglianza delle emissioni del proprio impianto.
- **Relazione di riferimento:** informazioni sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee, con riferimento alla presenza di sostanze pericolose pertinenti, necessarie al fine di effettuare un raffronto in termini quantitativi con lo stato al momento della cessazione definitiva delle attività.
- **Acque sotterranee:** tutte le acque che si trovano al di sotto della superficie del suolo, nella zona di **saturatione** e in diretto contatto con il suolo e il sottosuolo.
- **Suolo:** lo strato più superficiale della crosta terrestre situato tra il substrato roccioso e la superficie. Il suolo è costituito da componenti minerali, materia organica, acqua, aria e organismi viventi.

Le ulteriori definizioni della terminologia utilizzata nella stesura della presente AIA sono le medesime di cui all'art. 5, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i.

A2) INFORMAZIONI SULL'IMPIANTO E AUTORIZZAZIONI SOSTITUITE

Denominazione impianto: Eurovo srl

Sede legale: Comune di Lugo (RA), via Mensa n. 3

Sede operativa: Comune di Bagnara di Romagna (RA), via Trupatello n. 7/A

Attività IPPC: D.Lgs 152/06 e s.m.i allegato VIII, punto 6.4b2 *"trattamento e trasformazione, diversi dal semplice imballo, delle seguenti materie prime, sia trasformate in precedenza sia non trasformate destinate alla fabbricazione di prodotti alimentari o mangimi da:*

...omissis...

b) solo materie prime vegetali con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 Mg al giorno o 600 Mg al giorno se l'installazione è in funzione per un periodo non superiore a 90 giorni consecutivi all'anno."

Informazioni sull'installazione

Il presente provvedimento è relativo al rilascio di nuova Autorizzazione Integrata Ambientale. L'azienda svolge l'attività di produzione di mangimi per l'alimentazione degli animali di allevamento partendo da materie prime vegetali, con una capacità massima di produzione di 1.000 t/giorno (313.000 t/anno).

Autorizzazioni comprese e sostituite:

Nessuna.

A3) ITER ISTRUTTORIO (nel procedimento di autorizzazione unica di VIA regionale)

- **20/08/2021** trasmissione della domanda di attivazione della procedura per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) alla Regione Emilia-Romagna, Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni (VIAeA) (acquisita al PG. n. 740593 del 20/08/2021) e ad ARPAE SAC di Ravenna (acquisita al PG n. 129925 del 20/08/2021). L'istanza riguarda una procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) volontaria e di Autorizzazione integrata Ambientale (AIA), per la quale è stata trasmessa tramite il portale IPPC-AIA l'apposita documentazione (PG/2021/127921 del 16/08/2021);
- **28/09/2021** (PG/2021/148805) ARPAE SAC di Ravenna ha comunicato a Eurovo srl l'esito negativo della verifica di completezza, in quanto la documentazione è risultata incompleta e ha chiesto integrazioni documentali,
- **28/10/2021** (PG/2021/166555) Eurovo srl ha trasmesso le integrazioni per la verifica di completezza. Le integrazioni inerenti l'AIA sono state presentate anche sul portale AIA/IPPC (PG/2021/165929 del 27/10/2021),
- **15/11/2021** (PG/2021/175099) ARPAE SAC di Ravenna ha comunicato la verifica di completezza positiva alla Regione Emilia-Romagna. Con la medesima nota ARPAE SAC di Ravenna ha proceduto con la comunicazione ex art. 16 della L.R. n. 4/2018,
- **24/11/2021** pubblicazione sul BURERT l'avviso al pubblico per il rilascio di nuova AIA, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, la variante agli strumenti di pianificazione (PSC, RUE e PZA) e al POC del Comune di Bagnara di Romagna e relative VALSAT, come previsto dall'art. 17, comma 3 della L.R. n. 4/2018. Nella stessa data la Regione Emilia-Romagna, autorità competente per il Procedimento Unico di VIA, ha pubblicato sul proprio sito web l'avviso di deposito per il progetto, di cui è stata data informazione nell'albo pretorio informatico dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna e del Comune di Bagnara di Romagna,
- **21/12/2021** si è tenuta la Conferenza di Servizi con finalità istruttorie per l'esame del SIA e degli elaborati progettuali, finalizzata alla formulazione di eventuali richieste di integrazioni, convocata con nota PG n. 181517 del 25/11/2021,
- **21/01/2022** (PG/2022/9282) ARPAE SAC di Ravenna ha inviato, a seguito di quanto emerso dalla Conferenza dei Servizi, richiesta di integrazioni al proponente,
- **18/02/2022** (PG/2022/27422) il proponente ha richiesto una proroga per la presentazione delle integrazioni, concessa con nota ARPAE PG n. 29165 del 22/02/2022,
- **09/08/2022** (PG/2022/131862) il proponente ha inviato le integrazioni richieste. Le integrazioni inerenti l'AIA sono state presentate anche sul portale AIA/IPPC (PG/2022/129940 del 05/08/2022),
- **11/08/2022** (PG/2022/134052) ARPAE SAC di Ravenna ha proceduto con la comunicazione ex art. 18 della L.R. n. 4/2018 ed ex art. 27-bis, comma 5 del D.Lgs n. 152/2006 così come modificato dall'art. 24, comma 1, lettera c), della legge n. 108 del 2021, ai fini della ripubblicazione delle integrazioni presentate. Con la medesima nota ARPAE SAC Ravenna ha chiesto la pubblicazione sul primo numero utile del BURERT (31/08/2022) per il procedimento di AIA e per la variante,
- **31/08/2022** la Regione Emilia-Romagna ha pubblicato sul proprio sito web l'avviso di deposito per il progetto modificato come da integrazioni presentate, di cui è stata data informazione nell'albo pretorio informatico dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna e del Comune di Bagnara di Romagna,
- **06/10/2022** si è tenuta la prima seduta della Conferenza dei Servizi decisoria, convocata con nota PG n. 134995 del 16/08/2022,
- **04/11/2022, 07/11/2022 e 16/11/2022** il proponente ha trasmesso documentazione integrativa volontaria acquisita agli atti con PG n. 1811449 del 04/11/2022, PG. n. 182116 del 07/11/2022 e n. 188634 del 16/11/2022. Le integrazioni sono state presentate anche sul portale AIA/IPPC (PG/2022/182316 del 07/11/2022),
- **29/11/2022** si è tenuta la seconda seduta della Conferenza dei Servizi decisoria, convocata con nota PG n. 182842 del 07/11/2022,
- **05/12/2022** il proponente ha trasmesso documentazione integrativa volontaria acquisita agli atti con PG n. 199232 del 05/12/2022,
- **30/03/2023** si è tenuta la seduta conclusiva dei lavori, convocata con nota PG n. 48348 del 17/03/2023. Nell'ambito della Conferenza il gestore non ha presentato osservazioni alla bozza di AIA, trasmessa con nota PG n. 48348 del 17/03/2023.

SEZIONE B - SEZIONE FINANZIARIA

B1) CALCOLO TARIFFA ISTRUTTORIA

DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA ISTRUTTORIA PER RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (DM 24 aprile 2008, DGR 1913/08, DGR 155/09, DGR 812/09)

C_d - costo istruttorio per acquisizione e gestione della domanda di riesame, per analisi delle procedure di gestione degli impianti e per la ridefinizione delle misure relative a condizioni diverse da quelle di normale esercizio di impianto.

C_D	€ 2.500
----------------------	----------------

C_{ARIA} - Costo istruttorio del riesame per verifica del rispetto della disciplina in materia di inquinamento atmosferico, valutazione ed eventuale integrazione del piano di monitoraggio e controllo relativo alle emissioni in atmosfera, conduzione della quota parte delle analisi integrate riferibili alla componente "qualità dell'aria".

Numero di sostanze inquinanti tipicamente e significativamente emesse dall'attività	Numero di fonti di emissioni in aria					
	1	da 2 a 3	da 4 a 8	da 9 a 20	da 21 a 60	oltre 60
Nessun inquinante	€ 200					
da 1 a 4 inquinanti	€ 800	€ 1.250	€ 2.000	€ 3.000	€ 4.500	€ 12.000
da 5 a 10 inquinanti	€ 1.500	€ 2.500	€ 4.000	€ 5.000	€ 7.000	€ 20.000
da 11 a 17 inquinanti	€ 3.000	€ 7.500	€ 12.000	€ 16.500	€ 20.000	€ 33.000
più di 17 inquinanti	€ 3.500	€ 8.000	€ 16.000	€ 30.000	€ 34.000	€ 49.000

C_{ARIA}	€ 2.000
-------------------------	----------------

C_{H2O} - Costo istruttorio del riesame per verifica del rispetto della disciplina in materia di inquinamento delle acque, valutazione ed eventuale integrazione del piano di monitoraggio e controllo relativo alle emissioni in acqua, conduzione della quota parte delle analisi integrate riferibili alla componente "qualità delle acque".

Numero di sostanze inquinanti tipicamente e significativamente emesse dall'attività	Numero di scarichi			
	1	da 2 a 3	da 4 a 8	oltre 8
Nessun inquinante	€ 50	€ 100		€ 400
da 1 a 4 inquinanti	€ 950	€ 1.500	€ 2.000	€ 5.000
da 5 a 7 inquinanti	€ 1.750	€ 2.800	€ 4.200	€ 8.000
da 8 a 12 inquinanti	€ 2.300	€ 3.800	€ 5.800	€ 10.000
da 13 a 15 inquinanti	€ 3.500	€ 7.500	€ 15.000	€ 29.000
più di 15 inquinanti	€ 4.500	€ 10.000	€ 20.000	€ 30.000

C_{H2O}	€ 1.800
------------------------	----------------

C_{RP/RnP} - Costo istruttorio del riesame per verifica del rispetto della disciplina in materia di rifiuti e condizione della quota parte delle analisi integrate riferibili alla componente "rifiuti".

Tasso di conferimento	Tonnellate/giorno oggetto di AIA					
	0	fino a 1	oltre 1 fino a 10	oltre 10 fino a 20	oltre 20 fino a 50	oltre 50
Rifiuti pericolosi	€ 0	€ 500	€ 1.000	€ 2.200	€ 3.200	€ 5.000
Rifiuti non pericolosi	€ 0	€ 250	€ 500	€ 1.200	€ 1.800	€ 3.000
Deposito temporaneo						€ 300

C_{RP/RnP}	€ 300
---------------------------	--------------

C_5 - Costi istruttori per verifica del rispetto della ulteriore disciplina in materia ambientale, valutazione ed eventuale integrazione del piano di monitoraggio e controllo relativo ad altre componenti ambientali, conduzioni della quota parte delle analisi integrate riferibili alle ulteriori componenti ambientali.

Ulteriore componente ambientale da considerare	clima acustico C_{CA}	tutela quantitativa della risorsa idrica C_{RI}	campi elettromagnetici C_{EM}	odori C_{Od}	sicurezza del territorio C_{ST}	ripristino ambientale C_{RA}
	€ 1.750	€ 3.500	€ 2.800	€ 700	€ 1.400	€ 5.600

$C_5 (C_{CA} + C_{RI} + C_{EM} + C_{Od} + C_{ST} + C_{RA})$	€ 2.450
---	---------

C_{SGA} - Riduzione del costo istruttorio del riesame per analisi delle procedure di gestione degli impianti e per la definizione delle misure relative a condizioni diverse da quelle di normale esercizio dell'impianto determinate dalla presenza di un sistema di gestione ambientale (certificazione ISO 14001, registrazione EMAS).

$C_{SGA} (C_{aria} + C_{H2O} + C_{RP/RnP} + C_S) * 0,1$	€ 0
---	-----

C_{Dom} - Riduzione del corso istruttorio del riesame per acquisizione e gestione della domanda determinate da particolari forme di presentazione della domanda

Tipo impianto	Domanda Presentata	
	secondo le specifiche fornite dall'autorità competente	con copia informatizzata
Impianti non ricadenti nei numeri da 1) a 4) dell'allegato V del D.Lgs. 59/05	€ 1.000	€ 500
Centrali termiche e altri impianti di combustione con potenza termica di almeno 300 MW alimentati a gas	€ 2.000	€ 1.000
Centrali termiche e altri impianti di combustione con potenza termica di almeno 300 MW non alimentati esclusivamente a gas	€ 2.000	€ 1.000
Impianti di cui ai numeri da 1), 3) o 4) dell'allegato V del D.Lgs. 59/05	€ 2.000	€ 1.000

C_{Dom}	€ 1.500
-----------	---------

CALCOLO TARIFFA ISTRUTTORIA

Ti - tariffa istruttorio relativa a rilascio di Autorizzazione Integrata Ambientale

$$Ti = C_D - C_{SGA} - C_{Dom} + C_{ARIA} + C_{H2O} + C_{RP/RnP} + C_5 =$$

$$= € 2.500 - 0 - 1.500 + 2.000 + 1.800 + 300 + 2.450 = € 7.750$$

Poiché il progetto Eurovo risulta sottoposto alla corresponsione di una pluralità di oneri istruttori nell'ambito del procedimento di autorizzazione unica di VIA che comprende anche la presente AIA, ai sensi dell'art. 31, comma 4, della L.R. 20 aprile 2018, n. 4, è applicabile un'ulteriore riduzione del 10% alla tariffa.

Applicando tale ulteriore riduzione, si ottiene la seguente tariffa definitiva da versare per l'istruttoria della domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA):

$$Tr = 7.750 - 10\% = 6.795 €$$

Il gestore ha provveduto al pagamento delle spese istruttorie necessarie al rilascio dell'AIA, con versamenti effettuati a favore di ARPAE in data 26/07/2021 (per un importo pari a € 5.220,00) e in data 11/04/2023 (per un importo pari a € 1.575,00) per un importo complessivamente pari a € 6.795,00.

B2) FIDEIUSSIONI E GARANZIE FINANZIARIE

Per l'attività svolta nello stabilimento Eurovo srl sito in Comune di Barbiano, via Trupatello n. 7/A non è attualmente previsto nessun tipo di garanzia finanziaria.

Inoltre si informa che come previsto dal D.Lgs 152/06 e smi, art. 29-ter, comma 1 lettera m, e art. 29-sexies, comma 9-septies, se l'attività comporta l'utilizzo, la produzione o lo scarico di sostanze pericolose, tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee nel sito dell'installazione, il gestore deve prevedere l'elaborazione di una relazione di riferimento, e deve prestare le relative garanzie finanziarie. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, attraverso più decreti, ha stabilito le modalità per la redazione della relazione di riferimento ed i criteri di definizione delle relative garanzie finanziarie. Il gestore dell'installazione è tenuto a trasmettere la relazione di riferimento (qualora dovuta) ed a prestare le relative garanzie finanziarie, entro i tempi, con le modalità e con i contenuti stabiliti dal/dai citato/i decreto/i.

La ditta ha presentato, allegata alla documentazione di rilascio dell'AIA, la verifica di sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento, ai sensi del DM 95/2018 e della DGR 245/2015, dalla quale emerge la non necessità di presentare la relazione di riferimento.

B3) GRADO DI COMPLESSITÀ DELL'IMPIANTO (DGR 667/2005)

Ai fini del calcolo delle tariffe dei controlli programmati e per le successive modifiche non sostanziali, si riporta di seguito il grado di complessità dell'impianto calcolato come indicato dalla DGR 667/2005.

Indicatore			Contributi corrispondenti ad un livello dell'indicatore (espresso in n. di ore)			Contributo all'indice di complessità (espresso in numero di ore)
			A (alta)	M (Media)	B (bassa)	
Emissioni in atmosfera	convogliate	N° sorgenti: 4÷7		3,5		3,5
		N° inquinanti: 1÷4			1,5	1,5
		Quantità: 1÷50.000 m³/h			1,5	1,5
	diffuse	sì	4,5			4,5
	fuggitive	no				-
Bilancio idrico	consumi idrici	Quantità prelevata: 1 - 2.000 m³/d			1,5	1,5
	scarichi idrici	N° inquinanti: 5÷7		3,5		3,5
		Quantità scaricata: 1 - 2.000 m³/d			1,5	1,5
Produzione rifiuti		N° CER rifiuti NP: 1÷6			1,5	1,5
		N° CER rifiuti P: 1÷4			1,5	1,5
		Quantità annua di rifiuti prodotti: >1÷2.000 t			1,5	1,5
Fonti di potenziale contaminazione suolo		N° inquinanti: 1 - 11			1,5	1,5
		N° sorgenti: 1 - 6			1,5	1,5
		Area occupata: 1 - 100 m²			1,5	1,5
Rumore		N° sorgenti: > 20			8	8
					Totale	34,5
Impianto dotato di registrazione EMAS: No						x 0,6
Impianto dotato di certificazione ISO 14000: No						x 0,8
Indice di complessità delle attività istruttorie IC (espresso in numero di ore)						34,5

GRADO DI COMPLESSITA' IMPIANTO	A	M	B
---------------------------------------	---	---	----------

SEZIONE C - SEZIONE DI VALUTAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

C1) INQUADRAMENTO AMBIENTALE, TERRITORIALE E DESCRIZIONE DELL'ATTUALE ASSETTO IMPIANTISTICO

Lo stabilimento in esame è ubicato nel comune di Bagnara di Romagna ad est rispetto al centro abitato comunale, e confina principalmente con terreni agricoli.

C1.1) INQUADRAMENTO PROGRAMMATICO E TERRITORIALE

Per quanto riguarda il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Ravenna (**PTCP**), l'area su cui sorge lo stabilimento ricade nell'Unità di Paesaggio n. 12-A: "Centuriazione" e si inserisce nell'ambito dell'impianto storico della centuriazione individuato dalla tav. 2 "Tutela dei sistemi ambientali e delle risorse naturali e storico-culturali", per il quale l'art. 10.8 NTA del PTCP fornisce indirizzi e disposizioni. L'ammodernamento dello stabilimento e i relativi interventi previsti riguardano elementi esistenti (strade comunali esistenti e uno stabilimento di produzione mangimi esistente), e non vanno a modificare gli assi della viabilità e dei fossi esistenti, mantenendo inoltre la funzionalità e l'orientamento, in coerenza con l'organizzazione territoriale; non vengono soppressi i tracciati della viabilità, né eliminati i canali di scolo, per i quali è previsto solo, in parte, il tombinamento laddove necessario, per soddisfare esigenze di attraversamento. L'ammodernamento dello stabilimento e i relativi interventi previsti, infine, hanno caratteristiche e dimensioni tali che non alterano affatto o non alterano negativamente l'assetto idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e geomorfologico degli ambiti territoriali interessati.

Rispetto al Piano Strutturale Comunale (**PSC**), l'area su cui è ubicato lo stabilimento è classificata come "impianto produttivo in ambito rurale - art.5.10" mentre l'area di ampliamento dello stabilimento ricade all'interno di un "ambito agricolo ad alta vocazione produttiva - art.5.10". In relazione all'ampliamento dell'area di stabilimento è necessario procedere con variante ai sensi degli artt. 18 e 19 della L.R. n. 24 del 21/12/2017. A tal fine, come previsto dall'art. 21, comma 2 della L.R. n. 4/2018, unitamente al SIA è stato presentato il Rapporto Ambientale e Territoriale previsto dall'art. 18 della L.R. 24/2017 necessario per la valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale (VALSAT) della variante.

Inoltre sulla base della cartografia del PSC, l'area su cui è ubicato lo stabilimento (esistente e l'ampliamento) non ricade in aree vincolate.

Per quanto riguarda il Regolamento Urbanistico Edilizio (**RUE**), l'area su cui è ubicato lo stabilimento risulta conforme alle disposizioni degli strumenti di pianificazione.

Per quanto riguarda aree della Rete Natura 2000, si precisa che l'area su cui sorge lo stabilimento non ricade all'interno di tali aree, né si trova nei pressi di tali aree.

Zonizzazione Acustica Comunale

Sulla base della zonizzazione acustica comunale risulta che l'area dello stabilimento è classificata in classe IV "Aree ad intensa attività umana", mentre le aree limitrofe, tra cui anche l'area in ampliamento, sono classificate in classe III "Aree extraurbane-zone agricole".

Per l'area in ampliamento sarà necessaria una variante al RUE che comporterà una riclassificazione acustica dell'area, che verrà inserita in "classe IV - area ad intensa attività umana" così come l'adiacente area del mangimificio esistente.

C1.1.1) STATO DEL CLIMA, DELL'ATMOSFERA E QUALITÀ DELL'ARIA

La Provincia di Ravenna, compresa fra la costa adriatica ad Est e i rilievi appenninici a Sud-Ovest, è costituita in gran parte da territorio omogeneo, distinguibile in pianura costiera, pianura interna, pianura pedecollinare e zona collinare e valliva. Da un punto di vista meteo-climatico, l'area di interesse può essere inquadrata nella pianura costiera che si spinge fino alla zona valliva.

Nella provincia di Ravenna la condizione più frequente, in tutte le stagioni, è quella di stabilità, associata ad assenza di turbolenza termodinamica e debole variazione del vento con la quota. Ciò comporta che anche in primavera ed estate, nonostante in questi periodi dell'anno si verifichino il maggior numero di condizioni di instabilità, vi siano spesso condizioni poco favorevoli alla dispersione degli inquinanti immessi vicino alla superficie.

Per quanto riguarda la qualità dell'aria, in generale l'Emilia-Romagna, analogamente a quanto accade per la maggior parte delle zone ed agglomerati della pianura padana, presenta frequenti situazioni di superamento

dei valori limite per gli inquinanti ozono, PM₁₀, PM_{2,5} e NO₂. In particolare PM₁₀, PM_{2,5} e ozono interessano pressoché l'intero territorio regionale, mentre per l'NO₂ la problematica è più localizzata in prossimità dei grandi centri urbani.

Nello specifico per la Provincia di Ravenna, dai dati riportati nel "Rapporto sulla qualità dell'aria della Provincia di Ravenna, Anno 2021" di ARPAE, si evince che:

- le maggiori criticità riguardano l'ozono, PM₁₀, PM_{2,5}, in particolare:
 - ozono: Sebbene il trend storico registri una riduzione in termini di concentrazione di questo inquinante negli ultimi due anni, occorre sottolineare la criticità presente sull'intero territorio regionale. I livelli di ozono sono riconducibili all'origine fotochimica e alla natura esclusivamente secondaria di questo inquinante, caratteristiche che rendono la riduzione delle concentrazioni di ozono più complessa rispetto a quella di altri inquinanti primari. Infatti, spesso i precursori dell'ozono sono prodotti anche a distanze notevoli rispetto al punto in cui vengono misurate le concentrazioni maggiori di questo inquinante, e questo rende decisamente più difficile intervenire e pianificare azioni di risanamento/mitigazione. La formazione dell'ozono dipende anche dall'intensità della radiazione solare, pertanto l'andamento delle concentrazioni di ozono troposferico ha una spiccata stagionalità (le più significative si rilevano nel periodo primavera-estate) ed un caratteristico andamento giornaliero, con il massimo di concentrazione in corrispondenza delle ore di maggiore insolazione (ore 13 ÷ 14),
 - PM₁₀: è un inquinante critico sia per i diffusi superamenti del limite di breve periodo sia per gli importanti effetti che ha sulla salute. Il trend storico della media annuale presenta un assestamento attorno al valore di 30 µg/m³, inferiore al limite di 40 µg/m³ stabilito dal D.Lgs. 155/2010 e smi, ma superiore al valore obiettivo dell'OMS (pari a 15 µg/m³ come media annuale). Nel periodo 2016-2021 si sono verificati diversi superamenti del numero massimo di giorni con concentrazioni superiori a 50 µg/m³ stabilito dal D.Lgs. 155/2010 e smi (pari a 35 giorni). Si consideri che il valore obiettivo dell'OMS per la media giornaliera è di 45 µg/m³). Si segnala una spiccata stagionalità: la quota di particolato fine (PM_{2,5}) è maggiore nei mesi invernali (gennaio, febbraio e dicembre),
 - PM_{2,5}: considerata la classificazione di questo inquinante da parte dell'OMS e le concentrazioni significative che si rilevano, se confrontate con i valori guida dell'OMS, la valutazione dello stato dell'indicatore non può essere considerata positiva. Negli ultimi tre anni (2019-2021) nessuna stazione ha superato per la media annuale né il limite normativo (pari a 25 µg/m³, stabilito dal D.Lgs. 155/2010 e smi) né quello indicativo (pari a 20 µg/m³, stabilito dal D.Lgs. 155/2010 e smi a partire dal 01/01/2020), mentre il valore dell'OMS (10 µg/m³) continua ad essere superato abbondantemente in tutte le postazioni;
- non sussistono criticità per quanto riguarda CO, SO₂ e NOx, in particolare:
 - CO: i valori misurati in Provincia mostrano una continua diminuzione nell'ultimo decennio. Il valore limite per la protezione della salute umana (massima media giornaliera su otto ore) è ampiamente rispettato in tutte le stazioni della Provincia di Ravenna già da molti anni e, pertanto, questo inquinante non si può definire critico su quest'area,
 - SO₂: presenta già da diversi anni concentrazioni molto contenute. Il rispetto dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 155/2010 e smi non rappresenta più un problema e già da un ventennio (dal 1999) non si verificano superamenti dei limiti di legge. Anche il valore normativo più restrittivo previsto per questo inquinante (20 µg/m³, livello critico invernale per la protezione della vegetazione, calcolato come media dei dati orari rilevati dal 1° ottobre al 31 marzo) non è stato raggiunto da almeno quattordici anni in nessuna postazione,
 - NO₂ e NOx: dal 2010 tutte le stazioni della Provincia rispettano i valori limite della media annuale e della media oraria stabiliti dal D.Lgs. 155/2010 e smi, con un trend in diminuzione: dal 2015 si ha un trend in diminuzione della media annuale in tutte le stazioni, che si è assestato negli ultimi anni, anche se il valore dell'OMS non è mai rispettato, neanche nelle stazioni di fondo sub-urbano e rurale che presentano valori più bassi.

Per quanto riguarda il benzene, il valore limite stabilito dal D.Lgs. 155/2010 e smi è sempre stato rispettato dal 2010 ad oggi, con concentrazioni annuali stabilmente inferiori a 2 µg/m³ dal 2010. Nonostante la situazione in relazione al rispetto del limite di legge non sia critica, tuttavia considerata l'accertata cancerogenicità del composto e le concentrazioni comunque significative che si possono registrare durante i mesi invernali, la valutazione dello stato dell'indicatore non può essere considerata positiva.

Per quanto riguarda il di benzo(a)pirene (di riferimento per gli IPA), le concentrazioni medie annue dell'ultimo quinquennio (2017-2021) sono stabili e contenute, sempre inferiori al limite normativo di 1 ng/m³. Tuttavia nel "Rapporto sulla qualità dell'aria della Provincia di Ravenna, Anno 2021" di ARPAE è segnalata una criticità per questo inquinante, relativa non tanto alle concentrazioni rilevate quanto alla classificazione come accertato cancerogeno.

Dal punto di vista normativo, il Comune di Bagnara di Romagna, sulla base della zonizzazione realizzata dalla Regione Emilia Romagna con la DGR 2001/2011, rientra nella zona Pianura Est.

Rispetto alla pianificazione settoriale in materia di qualità dell'aria è da rilevare che è stato approvato con Delibera dell'Assemblea Legislativa n. 115 dell'11 aprile 2017 il **Piano Aria Integrato Regionale** (PAIR 2020), entrato in vigore il 21/04/2017, in seguito alla pubblicazione sul BURER.

Il Piano, che ha quale orizzonte temporale strategico di riferimento il 2020, prevede 94 misure per il risanamento della qualità dell'aria al fine di ridurre i livelli degli inquinanti sul territorio regionale e rientrare nei valori limite fissati dalla Direttiva 2008/50/CE e dal D.Lgs. 155/2010.

Nell'Allegato 2 del Piano sono individuate le aree di superamento dei valori limite per PM₁₀ e ossidi di azoto (NO_x), valutate considerando come anno di riferimento il 2009 (definite all'art. 4 comma 2 delle Norme Tecniche di Attuazione come "aree di superamento"): il Comune di Bagnara di Romagna, in cui è ubicato lo stabilimento, rientra tra le aree "hot Spot" PM10 (area nella quale si sono rilevati superamenti hot spot del valore limite giornaliero di PM10 in alcune porzioni del territorio).

L'**art. 10** "Provvedimenti abilitativi in materia ambientale" delle Norme Tecniche di Attuazione stabilisce:

"1. Le autorizzazioni ambientali, fra cui l'autorizzazione integrata ambientale (AIA), l'autorizzazione unica ambientale (AUA), l'autorizzazione alle emissioni, l'autorizzazione per i rifiuti nonché gli ulteriori provvedimenti abilitativi in materia ambientale, anche in regime di comunicazione, non possono contenere previsioni contrastanti con le previsioni del Piano.

2. Le previsioni contenute al capitolo 9, paragrafo 9.4.3.4 del Piano in merito alle attività che emettono polveri diffuse costituiscono, se pertinenti, ai sensi dell'articolo 11, comma 6 del D. Lgs. n. 155/2010, prescrizioni nei provvedimenti di valutazione di impatto ambientale e nelle autorizzazioni di cui al comma 1."

Per quanto riguarda le misure previste dal Piano per le attività produttive, l'**art. 19** "Prescrizioni e altre condizioni per le autorizzazioni" delle Norme Tecniche di Attuazione stabilisce al **comma 1**:

"1. L'Autorità competente si attiene, in sede di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA), alle seguenti prescrizioni:

- a) fissazione dei valori limite di emissione più bassi fra quelli previsti nei documenti di riferimento sulle BAT (in particolare nella sezione "BAT conclusions") elaborati ai sensi della direttiva 2010/75/UE, con riferimento alle polveri totali e agli NO_x (ossidi di azoto) in caso di nuove installazioni, nei limiti in cui sia tecnicamente possibile. I limiti di applicabilità tecnica devono essere adeguatamente motivati nel provvedimento di autorizzazione;*
- b) nelle aree di superamento, fissazione dei valori limite di emissione più bassi fra quelli previsti nei documenti di riferimento sulle BAT (in particolare nella sezione "BAT conclusions") elaborati ai sensi della direttiva 2010/75/UE, con riferimento alle polveri totali, agli NO_x (ossidi di azoto) e agli ossidi di zolfo (SO₂) in caso di nuove installazioni, nei limiti in cui sia tecnicamente possibile, e di modifiche sostanziali delle installazioni esistenti che configurino incrementi di capacità produttiva superiori o pari alla soglia di assoggettabilità ad AIA, come specificato al paragrafo 9.4.3.1.b, nei limiti in cui sia tecnicamente possibile e non comporti costi sproporzionati. I limiti di applicabilità tecnica devono essere adeguatamente motivati nel provvedimento di autorizzazione.*

Come già detto il Comune di Bagnara di Romagna rientra tra le aree "hot Spot" PM10. Per quanto riguarda i VLE stabiliti dal presente provvedimento e il confronto con le BATC applicabili allo stabilimento in esame, si rimanda al § D2.4 e al § C3.

C1.1.2) STATO DELLE ACQUE SUPERFICIALI E SOTTERRANEE

Per quanto riguarda le **acque superficiali**, l'area su cui sorge lo stabilimento ricade nell'area del bacino del Fiume Santerno, che scorre ad oltre 1,7 km ad ovest dello stabilimento. Le aree limitrofe allo stabilimento sono caratterizzate dalla presenza di una serie di canalizzazioni secondarie, costituite da canalini interpoderali o interaziendali, che regolano lo scolo e l'irrigazione del territorio. Nei pressi dello stabilimento è presente la Fossa di Via Lunga, cioè un canale artificiale di scolo, che scorre lungo la Via omonima, a ovest rispetto allo stabilimento.

Per quanto riguarda le **acque sotterranee**, sulla base dei dati illustrati nel documento "Monitoraggio delle acque in Provincia di Ravenna 2014-2019" (ARPAE, Dicembre 2021) risulta che:

- per quanto riguarda i corpi idrici confinati inferiori (pianura alluvionale), lo stato chimico nel sessennio 2014-2019 è stato buono in tutte le stazioni monitorate, mentre lo stato quantitativo è stato nello stesso periodo buono nel 90% delle stazioni monitorate e scarso nel restante 10% delle stazioni,
- per quanto riguarda i corpi idrici liberi e confinati superiori (conoide alluvionale), lo stato chimico nel sessennio 2014-2019 è stato buono nel 71% delle stazioni monitorate e scarso nel restante 29% delle

stazioni, mentre lo stato quantitativo è stato nello stesso periodo buono nel 80% delle stazioni monitorate e scarso nel restante 20% delle stazioni,

- per quanto riguarda i corpi idrici del freatico di pianura fluviale e costiero (freatico di pianura), lo stato chimico nel sessennio 2014-2019 è stato scarso in tutte le stazioni monitorate. Lo stato quantitativo non è stato monitorato,
- per quanto riguarda i corpi idrici montani, lo stato chimico nel sessennio 2014-2019 è stato buono in tutte le stazioni monitorate. Lo stato quantitativo non è stato monitorato.

C1.2) DESCRIZIONE DELL'ASSETTO IMPIANTISTICO

Lo stabilimento è finalizzato alla produzione di mangimi convenzionali e biologici per uso zootecnico, ed in particolare per l'allevamento avicolo. I mangimi vengono prodotti a partire da materie prime di origine esclusivamente vegetale (da farine o granaglie di cereali e semi oleosi), a cui vengono aggiunti olii vegetali e integratori (vitamine, minerali pre e pro-biotici), per completare il profilo nutrizionale dei mangimi stessi.

Vengono prodotti mangimi sfusi, in pellet e sbriciolati.

Nella seguente tabella si riporta la capacità produttiva dell'impianto (lo stabilimento non ha ancora avviato la produzione perciò non esistono dati storici di produzione).

Prodotto	Capacità massima di produzione	
	t/anno	t/giorno
Mangime ad uso zootecnico	313.000	1.000

Le materie prime arrivano all'impianto trasportate con camion, entrano dall'ingresso e attraversano l'area di disinfezione. All'interno del perimetro dello stabilimento, nei pressi di ciascuno dei due cancelli, c'è un arco di disinfezione dei mezzi di trasporto per garantire la biosicurezza, dal momento che i mezzi di trasporto dei mangimi entrano all'interno degli allevamenti per la consegna del prodotto finito. La disinfezione dei mezzi avviene mediante irrorazione di miscela acqua-disinfettante, i percolati scendono per gravità sulla platea impermeabile e si raccolgono in una vasca di raccolta interrata a tenuta che viene svuotata periodicamente da ditta specializzata.

Terminata la disinfezione i mezzi sostano nella zona pesatura e accettazione dove si svolgono le normali operazioni di identificazione e accettazione dei carichi, nonché i relativi campionamenti. Una volta completate positivamente le operazioni di accettazione i camion vengono mandati a scaricare nel capannone con le fosse di ricezione granaglie e farine, o nel capannone di deposito (magazzino), mentre un parcheggio a fianco della zona pesatura permette la gestione della logistica all'interno dell'area dello stabilimento.

Il capannone con le fosse di ricezione ha lo scopo di ricevere ed inviare allo stoccaggio o al processo produttivo le granaglie e le farine (cereali e semi oleosi). Esso si trova a sud rispetto all'edificio di lavorazione vero e proprio dello stabilimento e viene percorso dai camion in senso longitudinale: i mezzi entrano da un portone automatico sul lato ovest, scaricano all'interno del capannone nelle apposite fosse interrate, ed escono dal lato est sempre da un portone automatico. Ci sono due linee di ricezione nel capannone (quindi due ingressi e due uscite paralleli).

All'interno del capannone ricezione materie prime sono presenti due filtri a maniche (F1 ed F21), installati per il contenimento delle polveri al momento dello scarico dei camion nelle apposite fosse. Le fosse sono confinate all'interno del capannone di scarico e le operazioni di scarico avvengono a porte chiuse, dopo che i camion sono entrati per lo scarico. I camion vuoti escono solo dopo lo scarico, tramite portone che si apre automaticamente e si chiude subito dopo l'uscita del mezzo. Questo tipo di gestione permette che non vi siano emissioni di polveri verso l'esterno dallo scarico delle materie prime vegetali nelle fosse di ricevimento. All'interno del capannone vi è un sistema di pulitura del mais, prima dell'invio dello stesso dalle fosse ai silos di stoccaggio materie prime. I residui di pulitura vengono raccolti in due silos immediatamente all'esterno del capannone stesso. I silos sono posizionati ad una quota tale per cui il residuo viene scaricato per gravità dentro ad appositi camion che si posizionano sotto ai silos e trasferiscono i residui ad impianti a biogas.

Il capannone di deposito (magazzino) riceve sia granaglie e farine in big bag, sia i microadditivi (vitamine, amminoacidi, probiotici, prebiotici ecc.) sempre in big bag. Le granaglie vengono poi trasferite mano a mano alle fosse di ricezione, mentre le farine e i microadditivi vengono inviati direttamente alla produzione.

Le materie prime scaricate nel capannone con le fosse di ricezione vengono trasferite, tramite appositi nastri trasportatori, ai silos di stoccaggio materie prime prima dell'invio al processo produttivo.

La lavorazione e miscelazione delle materie prime per la produzione dei mangimi avviene all'interno di un edificio che si trova fra i silos di stoccaggio materie prime e i silos di stoccaggio prodotti finiti. Tale edificio comprende anche una torre di lavorazione, che si sviluppa su ulteriori 4 piani.

Il sistema di produzione è interamente automatizzato e gestito con un PLC: in relazione alla formulazione

impostata nel programma di produzione il sistema di automazione preleva le quantità impostate di ciascuna materia prima dai silos di dosaggio e compone il mangime. Un gruppo di 7 bilance si occupa della pesatura dei vari ingredienti, che arrivano alle bilance per gravità. Gli ingredienti dosati nelle bilance vengono poi scaricati nei miscelatori, dove avviene la miscelazione per produrre la formula di mangime desiderata. Tra le bilance e i miscelatori ci sono due mulini a martelli finalizzati alla macinazione in linea di alcune materie prime dosate.

La miscela proveniente dai miscelatori viene poi inviata in parte direttamente ai silos di stoccaggio prodotto finito, previa vagliatura a mezzo buratto, in parte invece viene inviata alla sezione di cubettatura per produrre mangime in pellet o sbriciolato.

La miscela di mangime destinata alla cubettatura viene trattata con vapore acqueo prodotto dalla caldaia, pressata dalle presse cubettatrici ed infine raffreddata. Una parte del pellet prodotto viene inviata, dopo il raffreddamento, allo stoccaggio prodotto finito previo passaggio attraverso un vaglio vibrante, mentre una parte viene sbriciolata e trattata con grassatura a freddo e poi inviata allo stoccaggio del prodotto finito.

Sono presenti 16 silos per lo stoccaggio prodotto finito (sfuso o pellet o sbriciolato) da 300 quintali cadauno. Il carico dei camion cisterna, che trasferiscono il mangime agli allevamenti di destinazione, avviene nell'apposito tunnel sotto il blocco silos di stoccaggio. Il mangime scende per gravità dai silos e riempie i camion cisterna attraverso idonee maniche in gomma, che convogliano il materiale nelle cisterne, evitando spandimenti e produzione di polveri durante l'operazione.

Caldaie presenti in stabilimento

Lo stabilimento è dotato di:

- una caldaia a gas naturale di potenza termica pari a 942 kWt, per la produzione di vapore utilizzato nella sezione cubettatura. I fumi prodotti dalla suddetta caldaia sono inviati al punto di emissione in atmosfera E6,
- una caldaia di supporto, ad alimentazione elettrica, della potenza di 23 kWt, che funzionerà al massimo 52 gg/a,
- un sistema ibrido composto da caldaia elettrica e pompa di calore per fornire acqua calda sanitaria e riscaldamento per i locali del personale. La caldaia prevista è da 22,6 kWt e funzionerà a circa 700 h/a.

Laboratorio

Nello stabilimento è allestito, nel locale all'ingresso che ospita anche spogliatoi e uffici, un laboratorio di controllo delle materie prime in ingresso e dei mangimi in uscita.

Vengono controllate tutte le materie prime entranti, dopo campionamento attraverso secchi o sonda meccanica. Inoltre vengono controllati a rotazione i mangimi, in collaborazione anche con il laboratorio aziendale centrale di Occhiobello.

C2) VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI, CRITICITÀ INDIVIDUATE, OPZIONI CONSIDERATE E PROPOSTE DEL GESTORE (solo per impianti nuovi), CONDIZIONI GENERALI PER L'ESERCIZIO DELL'IMPIANTO

C2.1) CONSUMI DI MATERIE PRIME, COMBUSTIBILI E MATERIE DI SERVIZIO/AUSILIARIE

Le materie prime utilizzate in stabilimento sono farine, granaglie di cereali e semi oleosi, a cui si aggiungono olii vegetali e integratori (vitamine, minerali pre e pro-biotici), utilizzati per completare il profilo nutrizionale dei mangimi.

Nella seguente tabella si riporta il fabbisogno alla massima capacità produttiva (lo stabilimento non ha ancora avviato la produzione perciò non esistono dati storici).

	Quantità annua max (t/anno)
Cereali	175.280
Oleaginose	84.510
Olii e additivi liquidi	12.520
Integratori in polvere	40.690
Totale	313.000
Mangime prodotto alla massima capacità produttiva	313.000

La materie prime sono stoccate in silos, suddivisi nei seguenti blocchi:

- un blocco stoccaggio granaglie e farine (2 silos da 20.000 q.li ciascuno, 4 silos da 5.000 q.li ciascuno, 9 silos da 3.000 q.li ciascuno),
- un blocco stoccaggio-dosaggio integratori minerali (4 silos da 60 m³ ciascuno),
- un blocco stoccaggio-dosaggio oli (4 silos da 24 m³ ciascuno e 3 da 60 m³ ciascuno).

Combustibili

In stabilimento è presente una caldaia a gas naturale di potenza termica pari a 942 kWt, per la produzione di vapore utilizzato nella sezione cubettatura. I fumi prodotti dalla suddetta caldaia sono inviati al punto di emissione in atmosfera E6.

Il gestore stima un fabbisogno di gas naturale di 0,95 Nm³ per ogni quintale di mangime da cubettare, per una quantità massima di mangime di 120.000 q.li/anno. Il consumo di gas naturale previsto è, quindi, pari ad un massimo di circa 114.000 Nm³/a.

C2.2) APPROVVIGIONAMENTO IDRICO

Le acque necessarie per il processo produttivo dello stabilimento sono prelevate dall'acquedotto pubblico e sono utilizzate:

- per i servizi igienici, il laboratorio e il riscaldamento locali,
- come riserva idrica antincendio,
- per produrre il vapore per la cubettatura nella caldaia da 942 kWt,
- nei circuiti di riscaldamento dei silos oli,
- per la disinfezione dei mezzi ingresso e uscita.

Vi è, infine, un fabbisogno di acqua per l'irrigazione del verde al fine di garantire la formazione di una buona barriera verde, senza fallanze o morie, che verrà soddisfatto con un sistema ad alto risparmio idrico ad ala gocciolante e che richiederà circa 270 m³ di acqua i primi 3 anni, 90 m³ di acqua i successivi 2 anni e solo una irrigazione di soccorso dal 6° anno in poi.

L'acqua per alimentare gli archi di disinfezione e l'acqua per l'irrigazione del verde verrà prelevata da 3 vasche interrato di recupero acque meteoriche da 16,5 m³ ciascuna, per un totale di 49,5 m³. Le vasche raccolgono acqua piovana proveniente dalle coperture dello stabilimento (circa 3.700 m²). Si può stimare che in linea teorica, in base alla piovosità media annua del periodo 1991-2020 pari a circa 692 mm/anno (Fonte <https://www.arpae.it/it/temi-ambientali/clima/datie-indicatori/tabelle-climatiche>), sia possibile avere a disposizione fino a 2.660 m³ di acqua. Ovviamente non sarà tutta sempre utilizzata, perché il fabbisogno

annuo è inferiore. La pioggia che si accumula oltre la capacità delle vasche viene inviata al sistema di gestione acque meteoriche, ma è più che sufficiente sia per l'irrigazione di soccorso che per l'alimentazione degli archi di disinfezione. In caso di emergenza, in assenza di acqua piovana, i fabbisogni essenziali, come quelli degli archi di disinfezione, saranno coperti attraverso la fornitura acquedottistica.

Nella seguente tabella si riepilogano i consumi annui di acqua stimati dal gestore (lo stabilimento non ha ancora avviato la produzione perciò non esistono dati storici).

Fonte	Utilizzo	Quantità consumata (m ³ /anno)
acquedotto	servizi igienici, laboratorio, e riscaldamento locali	376
	riserva idrica antincendio	11
	vapore per cubettatura	1.600
	acqua circuiti riscaldamento silos olii	0,2
	disinfezione mezzi ingresso e uscita	292
	Totale	2.279

C2.3) SCARICHI IDRICI

Il processo produttivo di produzione di mangimi non produce acque reflue di scarico.

Lo stabilimento è dotato dei seguenti punti di scarico:

- scarico **S1**, costituito da acque meteoriche di dilavamento, che confluisce in acque superficiali (fosso di scolo poderale lato nord ovest),
- scarico **S2**, costituito dai reflui civili dei servizi igienici e dalle acque reflue industriali prodotte dalla caldaia a vapore e dal sistema di depurazione dell'acqua destinata alla produzione di vapore. Tale scarico S2 confluisce in acque superficiali (fosso di scolo stradale).

Le acque reflue provenienti dai servizi igienici (scarichi civili), le cosiddette acque nere e grigie provenienti dai servizi igienici (w.c., lavandino, doccia), verranno trattate prima dello scarico in un impianto di composto da degrassatore, fossa imhoff e filtro percolatore anaerobico.

Le acque reflue industriali sono costituite dallo spurgo della caldaia a vapore e dagli scarichi derivanti dal sistema di depurazione dell'acqua destinata alla produzione di vapore, costituiti dal concentrato dell'osmosi, dal residuo del lavaggio del filtro a carbone e dal residuo dalla rigenerazione dell'addolcitore. Gli inquinanti presenti in questi reflui sono pH, solidi sospesi totali, COD, azoto ammoniacale e fosforo totale. Questi scarichi vengono raccolti in un'apposita vasca interrata da 4 m³, ubicata nei pressi della torre di lavorazione, e sono inviati, quando la vasca è piena, alla tubazione che convoglia gli scarichi civili che escono dal filtro anaerobico, al punto di scarico nel fosso stradale in S2. A monte del punto di immissione nella suddetta tubazione c'è un pozzetto campionatore denominato P2.

La gestione delle acque meteoriche è caratterizzata da due linee, una per le acque meteoriche provenienti dai coperti dei fabbricati ed una per quelle provenienti dai piazzali, questo per fare in modo che le acque di prima pioggia dei piazzali possano confluire nell'apposita vasca di prima pioggia prima di essere immesse nel bacino di laminazione e, da questo, alla rete di scolo esistente (fosso di scolo poderale) in S1.

In particolare:

- le acque meteoriche provenienti dalle strade e relative aree di manovra (in tali superfici sono comprese anche quelle occupate dai silos che non è possibile convogliare con apposite grondaie) sono convogliate al bacino di laminazione passando attraverso un pozzetto scolmatore che consentirà la raccolta in una vasca di prima pioggia dei primi 5 mm di pioggia. In particolare queste acque passano da un pozzetto scolmatore alle vasche di prima pioggia (primi 5 mm) e, quando queste sono piene, oltre i 5 mm, grazie ad un galleggiante che apre lo sfioro verso la vasca di laminazione, passano dallo scolmatore alla vasca di laminazione passando per il pozzetto di ispezione denominato P1. Le acque che permangono nelle vasche di prima pioggia, vi restano a decantare e, una volta decantate, tramite pompa temporizzata, vengono inviate alla vasca di laminazione sempre passando dal pozzetto di ispezione P1,
- le acque meteoriche provenienti dai coperti dei fabbricati vengono convogliate al bacino di laminazione, passando prima da 3 vasche di un volume complessivo di 49,5 m³ per il recupero

dell'acqua piovana, che verrà utilizzata per alimentare gli archi di disinfezione e l'irrigazione del verde.

Si precisa che sono previste 2 vasche a tenuta da 6 m³ ciascuna per la raccolta dei percolati dagli archi di disinfezione dei camion. Le acque di percolazione raccolte in queste vasche saranno smaltite all'occorrenza grazie all'intervento di ditte specializzate, e quindi non verranno immesse nella rete di gestione delle acque meteoriche.

C2.4) EMISSIONI IN ATMOSFERA

Nella seguente tabella si riepilogano i punti di emissione in atmosfera dello stabilimento.

Punto di emissione		Altezza (m)	Sezione (m ²)	Durata (ore/giorno)	Portata massima (Nm ³ /h)	Inquinanti	Sistema di abbattimento	SME
E1	Macinazione mulino a martelli 1	28	0,159	24	8.400	polveri	filtro a maniche	no
E2	Macinazione mulino a martelli 2	28	0,159	24	8.400	polveri	filtro a maniche	no
E3	Cubettatura 1 (raffreddamento pellet di mangime)	28	0,5	7	15.000	polveri	ciclone separatore	no
E4	Cubettatura 2 (raffreddamento pellet di mangime)	28	0,5	7	15.000	polveri	ciclone separatore	no
E5	Carico integratori	28	0,28	0,22	2.400	polveri	filtro a maniche	no
E6	Caldaia a gas naturale da 942 kWt	2	0,05	7	1.346	polveri NO ₂ SO ₂	-	no

Si precisa, inoltre, che:

- sono presenti dei torrini per la fuoriuscita delle condense che si formano naturalmente all'interno dei silos, posizionati sulla sommità dei silos di stoccaggio dei cereali e semi oleosi, degli integratori e del mangime finito. Essi non generano emissioni di polveri, essendo concepiti per la fuoriuscita del vapore acqueo che si forma naturalmente nel silo;
- sono presenti due filtri a maniche all'interno del capannone ricezione materie prime, per il contenimento delle polveri al momento dello scarico dei camion nelle apposite fosse all'interno del capannone. Le operazioni di scarico avvengono a porte chiuse, dopo che i camion sono entrati nel capannone (delle porte automatiche consentono l'accesso e la chiusura delle entrate). I filtri a maniche consentono il contenimento delle polveri all'interno del capannone, in ogni caso non ci sono emissioni di polveri in atmosfera causate dalle operazioni di ricezione materie prime, proprio perché avvengono all'interno di un locale chiuso;
- vi sono dei filtri a maniche posizionati all'interno della torre di lavorazione in corrispondenza di alcune lavorazioni (elevatori, trasportatori e miscelatori delle materie prime al piano terra ed al terzo piano del capannone di ricezione e della torre), con lo scopo di contenere le emissioni di polveri dalla movimentazione di queste materie prime all'interno dell'ambiente del capannone di ricezione e della torre di lavorazione, le cui emissioni di aria trattata non sono tecnicamente convogliabili, ma il tutto è installato in ambiente chiuso e confinato e non ci sono emissioni verso l'esterno, nemmeno fuggitive.

Nella seguente tabella si riepilogano le emissioni suddette (escluse le emissioni dei torrini per la fuoriuscita delle condense dai silos).

Emissione		Tipologia	Inquinante	Sistema di abbattimento
f1	Ricezione bio	non convogliabile (interna ai locali)	polveri	filtro a maniche
f2	Elevatore ricezione bio	non convogliabile (interna ai locali)	polveri	filtro a maniche

Emissione		Tipologia	Inquinante	Sistema di abbattimento
f3	Elevatore ricezione	non convogliabile (interna ai locali)	polveri	filtro a maniche
f4	Trasporto carbonati	non convogliabile (interna ai locali)	polveri	filtro a maniche
f5	Miscelatore orizzontale	non convogliabile (interna ai locali)	polveri	filtro a maniche
f7	Trasporto macinazione a cilindri	non convogliabile (interna ai locali)	polveri	filtro a maniche
f9	Elevatore bilancia farine	non convogliabile (interna ai locali)	polveri	filtro a maniche
f10	Elevatore bilancia cereali	non convogliabile (interna ai locali)	polveri	filtro a maniche
f12	Elevatore ripresa miscelate	non convogliabile (interna ai locali)	polveri	filtro a maniche
f18	Elevatore carico macinazione a cilindri bio	non convogliabile (interna ai locali)	polveri	filtro a maniche
f19	Elevatore ripresa macinazione a cilindri bio	non convogliabile (interna ai locali)	polveri	filtro a maniche
f21	Ricezione convenzionale	non convogliabile (interna ai locali)	polveri	filtro a maniche
f22	Elevatore ricezione convenzionale	non convogliabile (interna ai locali)	polveri	filtro a maniche
f23	Elevatore carico macinazione a cilindri convenzionale	non convogliabile (interna ai locali)	polveri	filtro a maniche
f24	Elevatore ripresa macinazione a cilindri convenzionale	non convogliabile (interna ai locali)	polveri	filtro a maniche
f25	Elevatore ripresa silos stoccaggio convenzionale	non convogliabile (interna ai locali)	polveri	filtro a maniche
f26	Elevatore bilancia farine	non convogliabile (interna ai locali)	polveri	filtro a maniche
f27	Elevatore bilancia cereali	non convogliabile (interna ai locali)	polveri	filtro a maniche
f29	Trasporto carbonati	non convogliabile (interna ai locali)	polveri	filtro a maniche
f30	Miscelatore orizzontale	non convogliabile (interna ai locali)	polveri	filtro a maniche

Emissioni diffuse

In stabilimento sono presenti emissioni diffuse di polveri dovute ai filtri a maniche applicati sulle aperture di 6 silos di stoccaggio dei residui di pulitura del mais (2 silos) e degli integratori minerali in polvere per il mangime (4 silos). Questi sono gli unici silos che vengono caricati con un sistema pneumatico, che comporta, quindi, invio di aria in pressione all'interno dei silos, per cui si rende opportuna l'applicazione dei filtri per trattare l'aria. I filtri si trovano sulla sommità dei silos a 20-22 m dal suolo.

I restanti silos hanno un sistema di carico/scarico meccanico, tale per cui non vi sono emissioni da trattare. L'emissione diffusa dei suddetti 6 silos non è continuativa, essendo limitata al momento del carico.

Nella seguente tabella si riepilogano le emissioni suddette.

Emissione		Tipologia	Inquinante	Sistema di abbattimento
f6	Trasporto pneumatico carico silos polveri pulitura mais	diffusa	polveri	filtro a maniche
f14	Trasporto pneumatico carico	diffusa	polveri	filtro a maniche

Emissione		Tipologia	Inquinante	Sistema di abbattimento
	silos carbonati			
f15	Trasporto pneumatico carico silos carbonati	diffusa	polveri	filtro a maniche
f16	Trasporto pneumatico carico silos carbonati	diffusa	polveri	filtro a maniche
f17	Trasporto pneumatico carico silos carbonati	diffusa	polveri	filtro a maniche
f20	Trasporto pneumatico carico silos polveri pulitura mais	diffusa	polveri	filtro a maniche

Odori

L'attività svolta nello stabilimento non è tipicamente causa di odori sgradevoli, inoltre non rientra tra le attività elencate nella Tabella 1 della Determinazione dirigenziale DET-2018-426 del 18/05/2018.

A luglio 2021 ed è stata eseguita una valutazione previsionale di impatto odorigeno, mediante modellazione della dispersione in atmosfera degli odori generati dai punti di emissione in atmosfera E1-E4, da cui è emerso che, considerando i dati di concentrazione espressi come valore di Peak to mean del 98° percentile presso i ricettori individuati nel dominio, l'esercizio dello stabilimento non solo non presenta effetti significativi, ma essi risultano quasi irrilevanti, producendo valori tutti molto bassi e sempre inferiori all'unità (< 1 OUE/m³ in ricaduta).

C2.5) GESTIONE RIFIUTI

Il processo produttivo di produzione di mangimi non produce rifiuti.

Le attività svolte nello stabilimento comportano la produzione soprattutto di rifiuti non pericolosi costituiti da imballaggi in cartone o plastica e contenitori di plastica vuoti, in minor misura sono prodotti anche rifiuti da manutenzioni come olii o metalli. L'attività di laboratorio di analisi, infine, produce imballaggi e contenitori vuoti di reagenti.

Tutti i rifiuti prodotti sono stoccati in apposita area e gestiti in regime di deposito temporaneo.

C2.6) EMISSIONI SONORE

Sulla base della zonizzazione acustica dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna risulta che l'area dello stabilimento è classificata in classe IV "Aree ad intensa attività umana", mentre le aree limitrofe sono classificate in classe III "Aree extraurbane-zone agricole".

A luglio 2021 è stata effettuata una valutazione previsionale di impatto acustico da cui si evince che le immissioni sonore dell'impianto risultano nei limiti stabiliti dalla normativa.

C2.7) PRODUZIONE E CONSUMI ENERGETICI

Lo stabilimento è dotato di:

- una caldaia a gas naturale di potenza termica pari a 942 kWt, per la produzione di vapore utilizzato nella sezione cubettatura,
- una caldaia di supporto, ad alimentazione elettrica, della potenza di 23 kWt, che funzionerà al massimo 52 gg/a,
- un sistema ibrido composto da caldaia elettrica e pompa di calore per fornire acqua calda sanitaria e riscaldamento per i locali del personale,
- un impianto fotovoltaico da 210,21 kWe (sulla copertura del magazzino, sulla copertura del capannone di ricezione e sulle tettoie dei parcheggi), per la produzione di energia elettrica.

Nella seguente tabella si riporta la produzione e i consumi energetici dello stabilimento stimati dal gestore.

Parametro	Stima del gestore
Energia termica	
Prodotta	1.150 MWht
Consumata	1.150 MWht
Ceduta a terzi	0
Energia elettrica	
Prodotta (impianto fotovoltaico)	1.473,8 MWhe
Acquistata da rete	7.701,3 MWhe
Consumata	9.175,1 MWhe

C3) VALUTAZIONE DELLE OPZIONI E DELL'ASSETTO IMPIANTISTICO PROPOSTI DAL GESTORE CON IDENTIFICAZIONE DELL'ASSETTO IMPIANTISTICO RISPONDENTE AI REQUISITI IPPC (POSIZIONAMENTO DELL'IMPIANTO RISPETTO ALLE MTD

Per la valutazione integrata delle prestazioni ambientali dello stabilimento sono stati considerati i seguenti documenti:

- la Decisione di esecuzione (UE) 2019/2031 della Commissione del 12 novembre 2019 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per le industrie degli alimenti, delle bevande e del latte, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
- il BrEF orizzontale *Reference Document on Best Available Techniques for Energy Efficiency. February 2009*,
- il documento "JRC Reference Report on Monitoring of Emissions to Air and Water from IED Installations" (2018),
- il BrEF orizzontale *Reference Document on Best Available Techniques on Emissions from Storage. July 2006*

Si precisa che il confronto è stato effettuato esclusivamente con le specifiche BAT applicabili allo stabilimento stesso. In particolare per quanto riguarda la Decisione di Esecuzione 2019/2031, risultano applicabili le BAT generali indicate nel § 1. "Conclusioni generali sulle BAT" e le BAT indicate nel § 2. "Conclusioni sulle BAT per i mangimi per animali".

Di seguito si riporta il confronto con la Decisione di esecuzione 2019/2031 del 12/11/2019, rimandando alla documentazione inviata dal Gestore per il confronto con gli altri documenti di cui al precedente elenco.

Decisione di Esecuzione 2019/2031 - BAT industrie alimentari, bevande e latte	Posizionamento ditta	Adeguatezza/ applicabilità
Conclusioni generali sulle BAT (BAT 1÷15)		
<p>BAT 1. Al fine di migliorare la prestazione ambientale complessiva, la BAT consiste nell'elaborare e attuare un sistema di gestione ambientale avente tutte le caratteristiche seguenti:</p> <p>i. impegno, leadership e responsabilità da parte della direzione, compresa l'alta dirigenza, per attuare un sistema di gestione dell'ambiente efficace;</p> <p>ii. ...omissis...</p> <p>Specificamente per il settore degli alimenti, delle bevande e del latte, la BAT deve inoltre includere nel sistema di gestione ambientale le caratteristiche seguenti:</p> <p>i. un piano di gestione del rumore (cfr. BAT 13);</p> <p>ii. un piano di gestione degli odori (cfr. BAT 15);</p> <p>iii. un inventario del consumo di acqua, energia e materie prime e dei flussi delle acque reflue e degli scarichi gassosi (cfr. BAT 2);</p> <p>iv. un piano di efficienza energetica (cfr. BAT 6a)</p> <p><u>Applicabilità</u></p> <p>Il livello di dettaglio e il livello di formalizzazione del sistema di gestione ambientale dipendono in genere dalla natura, dalle dimensioni e dalla complessità dell'installazione, così come dall'insieme dei suoi possibili effetti sull'ambiente.</p>	<p>L'azienda ha predisposto il manuale del sistema di Gestione Ambientale per lo stabilimento in oggetto. Come indicato nel Manuale suddetto, il monitoraggio dello stabilimento viene effettuato sulla base di quanto stabilito dal Piano di Monitoraggio, che prevede il monitoraggio dei principali consumi (idrici, energetici, ecc.), delle emissioni in atmosfera, degli scarichi idrici, del rumore e di specifici indicatori di performance ambientale specifici dell'attività svolta.</p> <p>Il Manuale del sistema di Gestione Ambientale prevede il monitoraggio dei risultati ottenuti.</p>	<p>Applicata</p>
<p>BAT 2. Al fine di aumentare l'efficienza delle risorse e ridurre le emissioni, la BAT consiste nell'istituire, mantenere e riesaminare regolarmente (anche in caso di cambiamenti significativi), nell'ambito del sistema di gestione ambientale (cfr. BAT 1), un inventario del consumo di acqua, energia e materie prime e dei flussi delle acque reflue e degli scarichi gassosi che comprenda tutte le caratteristiche seguenti:</p> <p>1. Informazioni sui processi di produzione degli alimenti, delle bevande e del latte, inclusi:</p> <p>a. flussogrammi semplificati dei processi che indichino l'origine delle emissioni;</p> <p>b. descrizioni delle tecniche integrate nei processi e delle tecniche di trattamento delle acque reflue/degli scarichi gassosi al fine di prevenire o ridurre le emissioni, con indicazione delle loro prestazioni.</p> <p>2. Informazioni sull'utilizzo e sul consumo di acqua (ad esempio flussogrammi e bilanci di massa idrici), e individuazione delle azioni volte a ridurre il consumo di acqua e il volume delle acque reflue (cfr. BAT 7).</p>	<p>L'azienda ha previsto la registrazione dei consumi di acqua ed energia, nonché la verifica delle emissioni convogliate e degli scarichi idrici (come da PMC proposto). Il Manuale del sistema di Gestione Ambientale prevede il monitoraggio dei risultati ottenuti.</p>	<p>Applicata</p>

Decisione di Esecuzione 2019/2031 - BAT industrie alimentari, bevande e latte	Posizionamento ditta	Adeguatezza/ applicabilità
<p>3. Informazioni sulla quantità e sulle caratteristiche dei flussi delle acque reflue, tra cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. valori medi e variabilità della portata, del pH e della temperatura; b. valori medi di concentrazione e di carico degli inquinanti/dei parametri pertinenti (ad esempio TOC o COD, composti azotati, fosforo, cloruro, conduttività) e loro variabilità. <p>4. Informazioni sulle caratteristiche dei flussi degli scarichi gassosi, tra cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. valori medi e variabilità della portata e della temperatura; b. valori medi di concentrazione e di carico degli inquinanti/dei parametri pertinenti (ad esempio polveri, TVOC, CO, NOX, SOX) e loro variabilità; c. presenza di altre sostanze che possono incidere sul sistema di trattamento degli scarichi gassosi o sulla sicurezza dell'impianto (ad esempio ossigeno, vapore acqueo, polveri). <p>5. Informazioni sull'utilizzo e sul consumo di energia, sulla quantità di materie prime usate e sulla quantità e sulle caratteristiche dei residui prodotti, e individuazione delle azioni volte a migliorare in modo continuo l'efficienza delle risorse (cfr. ad esempio BAT 6 e BAT 10).</p> <p>6. Identificazione e attuazione di un'appropriate strategia di monitoraggio al fine di aumentare l'efficienza delle risorse, tenendo in considerazione il consumo di acqua, energia e materie prime. Il monitoraggio può includere misurazioni dirette, calcoli o registrazioni con una frequenza adeguata. Il monitoraggio è condotto al livello più appropriato (ad esempio a livello di processo o di impianto/installazione).</p>		
<p>BAT 3. Per quanto riguarda le emissioni nell'acqua identificate come rilevanti nell'inventario dei flussi di acque reflue (cfr. BAT 2), la BAT consiste nel monitorare i principali parametri di processo (ad esempio monitoraggio continuo del flusso, del pH e della temperatura delle acque reflue) nei punti fondamentali (ad esempio all'ingresso e/o all'uscita del pretrattamento, all'ingresso del trattamento finale, nel punto in cui le emissioni fuoriescono dall'installazione).</p>	<p>Non vi sono scarichi di processo nello stabilimento.</p> <p>Le uniche acque reflue industriali generate dall'attività, considerate non rilevanti nell'inventario dei flussi di acque reflue, sono costituite dagli scarichi prodotti dalla caldaia a vapore, costituiti dallo spurgo della caldaia stessa, dal concentrato dell'osmosi, dal residuo del lavaggio del filtro a carbone e dal residuo dalla rigenerazione dell'addolcitore. Gli inquinanti monitorati in questi reflui sono pH, solidi sospesi totali, COD, azoto ammoniacale e fosforo totale.</p>	<p>Non applicabile</p>
<p>BAT 4. La BAT consiste nel monitorare le emissioni nell'acqua almeno alla frequenza indicata di seguito e in conformità con le norme EN. Se non sono disponibili norme EN, la BAT consiste nell'applicare le norme ISO, le norme nazionali o altre norme internazionali che assicurino di ottenere dati di qualità scientifica equivalente.</p> <p>...omissis della tabella...</p>	<p>Non vi sono scarichi di processo nello stabilimento.</p> <p>Vedi BAT 3.</p>	<p>Non applicabile</p>

Decisione di Esecuzione 2019/2031 - BAT industrie alimentari, bevande e latte	Posizionamento ditta	Adeguatezza/ applicabilità
<p>BAT 5 La BAT consiste nel monitorare le emissioni convogliate in atmosfera almeno alla frequenza indicata di seguito e in conformità con le norme EN. ...omissis della tabella...</p>	<p>L'installazione in esame appartiene al settore "mangimi per animali" e le lavorazioni specifiche sono "macinazione e raffreddamento di pellet nella produzione di mangimi composti": in base al PMC, per le emissioni in atmosfera E1 (Macinazione mulino a martelli 1), E2 (Macinazione mulino a martelli 2), E3 (Cubettatura 1, raffreddamento pellet di mangime), E4 (Cubettatura 2, raffreddamento pellet di mangime), è prevista l'effettuazione di almeno un autocontrollo annuale del parametro polveri.</p>	<p>Applicata</p>
<p>BAT 6. Al fine di aumentare l'efficienza energetica, la BAT consiste nell'utilizzare la BAT 6a e un'opportuna combinazione delle tecniche comuni indicate nella tecnica b sottostante:</p> <p>a) Piano di efficienza energetica</p> <p>b) Utilizzo di tecniche comuni, quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • controllo e regolazione del bruciatore; • cogenerazione; • motori efficienti sotto il profilo energetico; • recupero di calore con scambiatori e/o pompe di calore (inclusa la ricomprensione meccanica del vapore); • illuminazione; • riduzione al minimo della decompressione della caldaia; • ottimizzazione dei sistemi di distribuzione del vapore; • preriscaldamento dell'acqua di alimentazione (incluso l'uso di economizzatori); • sistemi di controllo dei processi; • riduzione delle perdite del sistema ad aria compressa; • riduzione delle perdite di calore tramite isolamento; • variatori di velocità; • evaporazione a effetto multiplo; • utilizzo dell'energia solare. 	<p>Il PMC prevede di monitorare quali indicatori di prestazione ambientale il "Consumo Energetico", calcolato come MWhe di Energia Elettrica Consumata per ogni tonnellata di mangime prodotto, e il "Consumo di metano" (utilizzato come combustibile nella caldaia per la produzione di vapore, utilizzato nella sezione cubettatura), calcolato come Nmc o Smc di Metano consumato per ogni tonnellata di mangime pellettato prodotto.</p> <p>L'azienda ha previsto le seguenti tecniche:</p> <ul style="list-style-type: none"> • recupero di calore con scambiatori e/o pompe di calore (si recupera tramite pompa di calore termia dal compressore del sistema di distribuzione pneumatico ed è prevista una pompa di calore a supporto della caldaia per l'acqua termosanitaria), • sistemi di controllo dei processi (il processo produttivo ha un sistema di controllo informatizzato), • utilizzo dell'energia solare (è prevista l'installazione di pannelli fotovoltaici sulla copertura del deposito materie prime). 	<p>Applicata</p>
<p>BAT 7. Al fine di ridurre il consumo di acqua e il volume dello scarico delle acque reflue, la BAT consiste nell'utilizzare la BAT 7a e una delle tecniche da b a k indicate di seguito o una loro combinazione:</p> <p><u>Tecniche comuni</u></p> <p>a) Riciclaggio e riutilizzo dell'acqua,</p> <p>b) Ottimizzazione del flusso d'acqua,</p> <p>c) Ottimizzazione di manichette e ugelli per l'acqua,</p> <p>d) Separazione dei flussi d'acqua,</p> <p><u>Tecniche relative alle operazioni di pulizia</u></p> <p>e) Pulitura a secco,</p>	<p>L'azienda fa uso di acqua di processo solo per produrre il vapore per la sezione cubettatura del mangime, gli altri usi sono minori (servizi idrotermosanitari, rabbocco eventuale della riserva idrica antincendio, acqua per i circuiti di riscaldamento silos olii, acqua per disinfezione mezzi ingresso e uscita). Vi è, infine, un fabbisogno di acqua per l'irrigazione del verde al fine di garantire la formazione di una buona barriera verde, senza fallanze o morie, che verrà realizzata con sistema ad alto risparmio idrico ad ala gocciolante e che richiederà acqua per i primi 5 anni e solo una irrigazione di soccorso dal 6° anno in poi.</p> <p>Il gestore ha previsto il recupero delle acque meteoriche provenienti dalle coperture dello stabilimento (circa 3.700 m²) e il loro riutilizzo per alimentare gli archi di disinfezione dei mezzi ingresso e uscita e per</p>	<p>Applicata</p>

Decisione di Esecuzione 2019/2031 - BAT industrie alimentari, bevande e latte	Posizionamento ditta	Adeguatezza/ applicabilità
f) Sistemi di piggaggio per condutture, g) Pulizia ad alta pressione, h) Ottimizzazione del dosaggio chimico e dell'impiego di acqua nella pulizia a circuito chiuso (Clean-in-Place, CIP), i) Schiuma a bassa pressione e/o pulizia con gel, j) Progettazione ottimizzata e costruzione di aree adibite alle attrezzature e alle lavorazioni, k) Pulizia delle attrezzature il prima possibile.	l'irrigazione del verde (vedi § C2.2).	
BAT 8. Al fine di prevenire o ridurre l'utilizzo di sostanze nocive, ad esempio nelle attività di pulizia e disinfezione, la BAT consiste nell'utilizzare una o una combinazione delle tecniche indicate di seguito: a) Selezione appropriata di prodotti chimici e/o disinfettanti, b) Riutilizzo di prodotti chimici di pulizia durante la pulizia a circuito chiuso (CIP), c) Pulitura a secco, d) Progettazione ottimizzata e costruzione di aree adibite alle attrezzature e alle lavorazioni.	Non applicabile, vedasi Relazione di verifica di assoggettabilità alla redazione della relazione di riferimento secondo il D.M. 104 del 15/04/2019.	Non applicabile
BAT 9. Al fine di prevenire le emissioni di sostanze che riducono lo strato di ozono e di sostanze con un elevato potenziale di riscaldamento globale derivanti dalle attività di refrigerazione e congelamento, la BAT consiste nell'utilizzare refrigeranti privi di potenziale di riduzione dell'ozono e con un basso potenziale di riscaldamento globale.	In stabilimento non vengono svolte attività di refrigerazione e congelamento	Non applicabile
BAT 10. Al fine di aumentare l'efficienza delle risorse, la BAT consiste nell'utilizzare una o una combinazione delle tecniche indicate di seguito: a) Digestione anaerobica, b) Uso dei residui, c) Separazione di residui, d) Recupero e riutilizzo dei residui della pastorizzazione, e) Recupero del fosforo come struvite, f) Utilizzo di acque reflue per lo spandimento sul suolo.	Il processo produttivo di produzione di mangimi non produce scarichi idrici né rifiuti.	Non applicabile
BAT 11. Al fine di ridurre le emissioni incontrollate nell'acqua, la BAT consiste nel fornire un'adeguata capacità di deposito temporaneo per le acque reflue.	Il processo produttivo di produzione di mangimi non produce scarichi idrici.	Non applicabile
BAT 12. Al fine di ridurre le emissioni nelle acque, la BAT consiste nell'utilizzare un'opportuna combinazione delle tecniche indicate di seguito: <i>Trattamento preliminare, primario e generale</i> a) Equalizzazione,	Il processo produttivo di produzione di mangimi non produce scarichi idrici.	Non applicabile

Decisione di Esecuzione 2019/2031 - BAT industrie alimentari, bevande e latte	Posizionamento ditta	Adeguatezza/applicabilità
<p>b) Neutralizzazione, c) Separazione fisica, ad esempio tramite vagli, setacci, separatori di sabbia, separatori di grassi/oli o vasche di sedimentazione primaria, <i>Trattamento aerobico e/o anaerobico (trattamento secondario)</i> d) Trattamento aerobico e/o anaerobico (trattamento secondario), ad esempio trattamento a fanghi attivi, laguna aerobica, processo anaerobico a letto di fango con flusso ascendente (UASB), processo di contatto anaerobico, bioreattore a membrana <i>Rimozione dell'azoto</i> e) Nitrificazione e/o denitrificazione, f) Nitritazione parziale - Ossidazione anaerobica dell'ammonio, <i>Rimozione e/o recupero del fosforo</i> g) Recupero del fosforo come struvite, h) Precipitazione, i) Rimozione biologica del fosforo intensificata, <i>Rimozione dei solidi</i> j) Coagulazione e flocculazione, k) Sedimentazione, l) Filtrazione (ad esempio filtrazione a sabbia, microfiltrazione, ultrafiltrazione), m) Flottazione.</p>		
<p>BAT 13. Al fine di prevenire o, laddove ciò non sia fattibile, di ridurre le emissioni sonore, la BAT consiste nel predisporre, attuare e riesaminare regolarmente, nell'ambito del sistema di gestione ambientale (cfr. BAT 1), un piano di gestione del rumore che includa tutti gli elementi riportati di seguito:</p> <ul style="list-style-type: none"> • un protocollo contenente azioni e scadenze; • un protocollo per il monitoraggio delle emissioni sonore; • un protocollo di risposta in caso di eventi registrati riguardanti il rumore, ad esempio in presenza di rimostranze; • un programma di riduzione del rumore inteso a identificarne la o le fonti, misurare/stimare l'esposizione a rumore e vibrazioni, caratterizzare i contributi delle fonti e applicare misure di prevenzione e/o riduzione. <p><u>Applicabilità</u> La BAT 13 è applicabile limitatamente ai casi in cui l'inquinamento acustico presso i recettori sensibili è probabile e/o comprovato.</p>	<p>Dalla valutazione previsionale di impatto acustico di luglio 2021 si evince che le immissioni sonore dell'impianto risultano nei limiti stabiliti dalla normativa.</p> <p>Il piano di monitoraggio proposto dal gestore prevede un'indagine acustica post operam con verifica dei livelli di rumore ai recettori entro 12 mesi dall'entrata in esercizio. Successivamente, invece, in caso si verificassero eventuali segnalazioni di disagio durante la vita dello stabilimento, purchè comprovate e comunicate in modo ufficiale, il PMC prevede che l'azienda provveda ad effettuare indagini per individuare quale parte dell'attività e del processo possa essere responsabile dell'eccessivo rumore e provveda ad adottare adeguate misure di contenimento.</p>	Applicata
<p>BAT 14. Al fine di prevenire o, laddove ciò non sia fattibile, ridurre le emissioni di rumore, la BAT consiste nell'utilizzare una o una combinazione delle tecniche indicate di seguito:</p>	<p>In fase di progettazione sono state attuate delle mitigazioni in termini di misure operative e misure di abbattimento del rumore: tamponature fonoisolanti e gestione del traffico a bassa velocità e solo in orari diurni,</p>	Applicata

Decisione di Esecuzione 2019/2031 - BAT industrie alimentari, bevande e latte	Posizionamento ditta	Adeguatezza/ applicabilità
a) Ubicazione adeguata delle apparecchiature e degli edifici, b) Misure operative, c) Apparecchiature a bassa rumorosità, d) Apparecchiature per il controllo del rumore, e) Abbattimento del rumore.	proprio allo scopo di ridurre il più possibile il disagio alla popolazione locale	
<p>BAT 15. Al fine di prevenire o, laddove ciò non sia fattibile, ridurre le emissioni di odori, la BAT consiste nel predisporre, attuare e riesaminare regolarmente, nell'ambito del sistema di gestione ambientale (cfr. BAT 1), un piano di gestione degli odori che includa tutti gli elementi riportati di seguito:</p> <ul style="list-style-type: none"> • un protocollo contenente azioni e scadenze, • un protocollo di monitoraggio degli odori. Esso può essere integrato da una misurazione/stima dell'esposizione agli odori o da una stima dell'impatto degli odori, • un protocollo di risposta in caso di eventi odorigeni identificati, ad esempio in presenza di rimostranze, • un programma di prevenzione e riduzione degli odori inteso a: identificarne la o le fonti; misurarne/valutarne l'esposizione; caratterizzare i contributi delle fonti; attuare misure di prevenzione e/o riduzione. <p><u>Applicabilità</u> La BAT 15 è applicabile limitatamente ai casi in cui i disturbi provocati dagli odori molesti presso i recettori sensibili sono probabili o comprovati.</p>	<p>La tipologia di processo che avviene nello stabilimento non è tipicamente causa di odori sgradevoli, ed è stata eseguita una valutazione previsionale di impatto odorigeno a luglio 2021 che conferma tale situazione (i dati di concentrazione espressi come valore di Peak to mean del 98° percentile presso i recettori individuati nel dominio risultano molto bassi e sempre inferiori all'unità (< 1 OUe/m³ in ricaduta)).</p> <p>Il piano di monitoraggio proposto dal gestore prevede una campagna odorigena ai recettori (gli stessi usati nella valutazione previsionale), entro un anno dall'entrata in esercizio dello stabilimento. Successivamente, invece, in caso si verificassero eventuali segnalazioni di disagio durante la vita dello stabilimento, purchè comprovate e comunicate in modo ufficiale, il PMC prevede che l'azienda provveda ad effettuare indagini per individuare quale parte dell'attività e del processo possa essere responsabile di tali emissioni eccezionali, e provveda ad adottare adeguate misure di contenimento.</p>	Non applicabile

Decisione di Esecuzione 2019/2031 - BAT industrie alimentari, bevande e latte	Posizionamento ditta	Adeguatezza/ applicabilità																																											
§ 2. Conclusioni sulle BAT per i mangimi per animali																																													
<p>Efficienza energetica</p> <p style="text-align: center;">Tabella 2</p> <p style="text-align: center;">Livelli indicativi di prestazione ambientale per consumo specifico di energia</p> <table border="1" data-bbox="159 432 981 596"> <thead> <tr> <th>Prodotto</th> <th>Unità</th> <th>Consumo specifico di energia (media annua)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Mangimi composti</td> <td rowspan="3">MWh/tonnellata di prodotti</td> <td>0,01-0,10 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾</td> </tr> <tr> <td>Alimenti secchi per animali</td> <td>0,39-0,50</td> </tr> <tr> <td>Alimenti umidi per animali</td> <td>0,33-0,85</td> </tr> </tbody> </table> <p>⁽¹⁾ Il limite inferiore dell'intervallo può essere raggiunto quando non si applica la pellettatura. ⁽²⁾ Il livello del consumo specifico di energia può non applicarsi quando pesci e altri animali acquatici vengono usati come materie prime. ⁽³⁾ Il limite superiore dell'intervallo è di 0,12 MWh/tonnellata di prodotti per installazioni ubicate in climi freddi e/o quando il trattamento termico viene usato per la decontaminazione della salmonella.</p>	Prodotto	Unità	Consumo specifico di energia (media annua)	Mangimi composti	MWh/tonnellata di prodotti	0,01-0,10 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾	Alimenti secchi per animali	0,39-0,50	Alimenti umidi per animali	0,33-0,85	<p>In base al progetto presentato il gestore stima di poter raggiungere un livello di consumo specifico di energia (MWh di energia totale per tonnellata di prodotti) di circa 0,033 MWh/t di mangime prodotto, in linea con quanto previsto dalla BAT per i mangimi composti.</p> <p>Di seguito il dettaglio del calcolo:</p> <table border="1" data-bbox="1032 496 1800 820"> <thead> <tr> <th></th> <th></th> <th>consumi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>caldaia supporto termia silos e circuiti olii</td> <td>MWhe/a</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>caldaia per fabbisogni idrotermosanitari</td> <td>MWhe/a</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>pompa calore a supporto della caldaia per fabbisogni idrotermosanitari</td> <td>MWhe/a</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>termoconvettore e cavi autoscaldanti sistema antincendio</td> <td>MWhe/a</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>altri fabbisogni elettrici per funzionamento impianto</td> <td>MWhe/a</td> <td>9.141</td> </tr> <tr> <td>detrazione per fotovoltaico</td> <td>MWhe/a</td> <td>- 225</td> </tr> <tr> <td>caldaia per vapore per cubettatura</td> <td>MWht/a</td> <td>1.219</td> </tr> <tr> <td>totale</td> <td></td> <td>10.166</td> </tr> <tr> <td>mangime</td> <td>t/a</td> <td>313.000</td> </tr> <tr> <td>consumo specifico</td> <td>MWh/t</td> <td>0,032</td> </tr> </tbody> </table>			consumi	caldaia supporto termia silos e circuiti olii	MWhe/a	25	caldaia per fabbisogni idrotermosanitari	MWhe/a	0	pompa calore a supporto della caldaia per fabbisogni idrotermosanitari	MWhe/a	5	termoconvettore e cavi autoscaldanti sistema antincendio	MWhe/a	1	altri fabbisogni elettrici per funzionamento impianto	MWhe/a	9.141	detrazione per fotovoltaico	MWhe/a	- 225	caldaia per vapore per cubettatura	MWht/a	1.219	totale		10.166	mangime	t/a	313.000	consumo specifico	MWh/t	0,032	<p>Applicata</p>
Prodotto	Unità	Consumo specifico di energia (media annua)																																											
Mangimi composti	MWh/tonnellata di prodotti	0,01-0,10 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾																																											
Alimenti secchi per animali		0,39-0,50																																											
Alimenti umidi per animali		0,33-0,85																																											
		consumi																																											
caldaia supporto termia silos e circuiti olii	MWhe/a	25																																											
caldaia per fabbisogni idrotermosanitari	MWhe/a	0																																											
pompa calore a supporto della caldaia per fabbisogni idrotermosanitari	MWhe/a	5																																											
termoconvettore e cavi autoscaldanti sistema antincendio	MWhe/a	1																																											
altri fabbisogni elettrici per funzionamento impianto	MWhe/a	9.141																																											
detrazione per fotovoltaico	MWhe/a	- 225																																											
caldaia per vapore per cubettatura	MWht/a	1.219																																											
totale		10.166																																											
mangime	t/a	313.000																																											
consumo specifico	MWh/t	0,032																																											
<p>BAT 17. Al fine di ridurre le emissioni convogliate nell'atmosfera di polveri, la BAT consiste nell'utilizzare una delle tecniche di seguito indicate:</p> <p>a) Filtro a maniche b) Ciclone.</p> <p style="text-align: center;">Tabella 4</p> <p style="text-align: center;">Livelli di emissione associati alle BAT (BAT-AEL) per le emissioni convogliate nell'atmosfera di polveri provenienti dalla macinazione e dal raffreddamento di pellet nella produzione di mangimi composti</p> <table border="1" data-bbox="159 1114 981 1289"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Parametro</th> <th rowspan="2">Lavorazione specifica</th> <th rowspan="2">Unità</th> <th colspan="2">BAT-AEL (media del periodo di campionamento)</th> </tr> <tr> <th>Impianti nuovi</th> <th>Impianti esistenti</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">Polveri</td> <td>Macinazione</td> <td rowspan="2">mg/Nm³</td> <td>< 2-5</td> <td>< 2-10</td> </tr> <tr> <td>Raffreddamento del pellet</td> <td colspan="2">< 2-20</td> </tr> </tbody> </table>	Parametro	Lavorazione specifica	Unità	BAT-AEL (media del periodo di campionamento)		Impianti nuovi	Impianti esistenti	Polveri	Macinazione	mg/Nm ³	< 2-5	< 2-10	Raffreddamento del pellet	< 2-20		<p>Le emissioni convogliate in atmosfera di polveri dello stabilimento sono trattate mediante le seguenti tecniche:</p> <ul style="list-style-type: none"> • emissioni E1 ed E2 (Macinazione mulino a martelli 1 e 2): filtro a maniche, • emissioni E3 ed E4 (Cubettatura 1 e 2, raffreddamento pellet di mangime): ciclone separatore, • emissione E5 (carico integratori): filtro a maniche. <p>In relazione ai BAT-AEL indicato in tabella 4, l'azienda dichiara:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per le emissioni E1 ed E2, valori massimi di polveri all'emissione pari a 3 mg/Nm³, • per le emissioni E3 ed E4, valori massimi di polveri all'emissione pari a 6 mg/Nm³. 	<p>Applicata</p>																												
Parametro				Lavorazione specifica	Unità	BAT-AEL (media del periodo di campionamento)																																							
	Impianti nuovi	Impianti esistenti																																											
Polveri	Macinazione	mg/Nm ³	< 2-5	< 2-10																																									
	Raffreddamento del pellet		< 2-20																																										

SEZIONE D - SEZIONE DI ADEGUAMENTO IMPIANTO E SUE CONDIZIONI DI ESERCIZIO

D1) PIANO D'ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO E SUA CRONOLOGIA - CONDIZIONI, LIMITI E PRESCRIZIONI DA RISPETTARE FINO ALLA DATA DI COMUNICAZIONE DI FINE LAVORI DI ADEGUAMENTO

Dalla valutazione integrata delle prestazioni ambientali dell'impianto di cui alla sezione C si evince una sostanziale conformità rispetto alle Migliori Tecniche Disponibili (MTD) di settore e trasversali, in particolare rispetto al documento Decisione di esecuzione (UE) 2019/2031 della Commissione del 12/11/2019, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per le industrie degli alimenti, delle bevande e del latte.

Non si ravvede la necessità di specificare interventi di miglioramento e/o adeguamento per l'installazione in esame.

D2) CONDIZIONI GENERALI PER L'ESERCIZIO DELL'IMPIANTO

D2.1) Finalità

Quanto riportato nei successivi paragrafi della sezione D, definisce le condizioni e prescrizioni che il gestore deve rispettare nello svolgimento delle attività nel sito produttivo in oggetto; è importante ricordare che ogni variazione o modifica degli impianti, della loro gestione (per quanto definito nel presente atto), delle condizioni di funzionamento riportate nei paragrafi successivi e dello svolgimento di tutte le attività di monitoraggio previste, deve essere tempestivamente comunicata per mezzo del portale IPPC-AIA, come previsto dalle DGR 1113/2011 e 5249/2012: tale comunicazione costituisce domanda di modifica dell'AIA, da valutare ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs 152/06 e smi.

In merito agli opportuni requisiti di controllo, secondo quanto riportato nei paragrafi e sottoparagrafi della sezione D parte integrante della presente AIA, dedicati al monitoraggio, si dovrà provvedere a verifiche periodiche come ivi indicato.

Ove previsto e ritenuto necessario, nel seguito si provvede a regolamentare le situazioni diverse dal funzionamento a regime, prevedendo le eventuali misure da adottare.

D2.2) Condizioni relative alla gestione dell'impianto

L'impianto deve essere gestito nel rispetto di quanto riportato al paragrafo C3, in relazione alle BAT applicabili allo stesso, secondo tutte le procedure di carattere gestionale inserite nel Sistema di Gestione Ambientale interno all'azienda.

D2.3) Comunicazioni e requisiti di notifica e informazione

Come previsto dal D.Lgs 152/06 e successive modifiche, art. 29-sexies, deve essere redatta **annualmente** una relazione descrittiva del monitoraggio effettuato ai sensi del Piano di Monitoraggio, contenente la verifica di conformità rispetto ai limiti puntuali ad alle prescrizioni contenute nel presente atto autorizzativo.

La relazione dovrà essere inviata **entro il 30 aprile dell'anno successivo**, ad ARPAE ad ARPAE – SAC e ST di Ravenna e al Comune di riferimento.

Si rammenta al gestore che tale Report Annuale, in generale, deve essere completo con il commento e la valutazione dei dati in relazione alla loro conformità e devono essere inoltre evidenziati eventuali eventi anomali. Si rammenta altresì che tale Report Annuale è specifico delle attività di monitoraggio e pertanto non dovrà essere utilizzato per comunicazioni ulteriori non espressamente richieste.

In attuazione dei contenuti della Determinazione n. 1063 del 02/02/2011 della Direzione Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa della Regione Emilia-Romagna, si rammenta che **lo strumento obbligatorio per l'invio dei report annuali degli impianti IPPC è il portale IPPC-AIA**; il caricamento sul portale dei files elaborati dal gestore deve avvenire con le modalità riportate nell'Allegato 1 di detta determinazione.

Il gestore deve comunicare ad ARPAE SAC ed ARPAE ST, nel più breve tempo possibile (entro il giorno lavorativo successivo a quello in cui si verifica l'evento), in forma elettronica (PEC) i seguenti eventi:

1. superamento di un valore limite relativo ad una misurazione puntuale: la comunicazione deve essere effettuata nel più breve tempo possibile e devono essere ottemperate le prescrizioni specifiche riportate nell'autorizzazione;
2. avarie, guasti, anomalie che richiedono la fermata dell'impianto ed il ripristino di funzionalità successivo a tali eventi;
3. eventi non prevedibili conseguenti ad incidenti/anomalie che possano causare emissioni accidentali in aria, acqua e suolo e con potenziali impatti sull'ambiente;
4. guasti, anomalie dei dispositivi di depurazione o interruzioni di funzionamento conseguenti a manutenzioni ordinarie e/o straordinarie degli stessi di durata superiore a 1 ora anche se non producono superamenti dei limiti emissivi.

Se lo stabilimento è dotato di certificazione del Sistema di Gestione Ambientale ISO 14001 o certificazione EMAS, in caso di decadenza il Gestore dovrà darne immediata comunicazione all'Autorità Competente tramite Pec. L'Autorità Competente effettuerà le valutazioni di competenza sulla durata di validità dell'AIA, dato che è vincolata al mantenimento del SGA.

D2.4) EMISSIONI IN ATMOSFERA (aspetti generali, limiti, prescrizioni, monitoraggio, requisiti di notifica specifici)

Aspetti generali

I valori limite di emissione e le prescrizioni che la Ditta è tenuta a rispettare sono individuati sulla base di:

- D.Lgs. n. 152/2006 e smi - Parte V, Titolo I in materia di prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività;
- DGR della Regione Emilia-Romagna n. 2236/2009 e smi in materia di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera recante interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art. 272 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi;
- criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal CRIAER;
- Migliori Tecniche Disponibili individuate sulla base dei criteri citati alla precedente sezione C;
- specifiche tecniche indicate dalla Ditta in merito ai processi e all'efficienza dei sistemi di abbattimento.

Nelle eventuali modifiche dell'impianto, il gestore deve preferire le scelte impiantistiche che permettano di:

- ottimizzare l'utilizzo delle risorse ambientali e dell'energia;
- ridurre la produzione di rifiuti, soprattutto pericolosi;
- ottimizzare i recuperi comunque intesi;
- diminuire le emissioni in atmosfera con particolare riferimento ai parametri NO_x e polveri.

Limiti emissioni

I valori limite di emissione di seguito indicati si applicano ai "periodi di normale funzionamento" dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi.

Punto di emissione		Portata massima (Nm ³ /h)	Altez. (m)	Sez. (m ²)	Temp. (°C)	Durata (ore/giorno)	Inquinanti	Concentrazione massima ammessa di inquinanti (mg/Nm ³)
E1	Macinazione mulino a martelli 1	8.400	28	0,159	20	24	polveri	3
E2	Macinazione mulino a martelli 2	8.400	28	0,159	20	24	polveri	3
E3	Cubettatura 1 (raffreddamento pellet di mangime)	15.000	28	0,5	20-40	7	polveri	6

Punto di emissione		Portata massima (Nm ³ /h)	Altez. (m)	Sez. (m ²)	Temp. (°C)	Durata (ore/giorno)	Inquinanti	Concentrazione massima ammessa di inquinanti (mg/Nm ³)
E4	Cubettatura 2 (raffreddamento pellet di mangime)	15.000	28	0,5	20-40	7	polveri	6
E5	Carico integratori	2.400	28	0,28	20	0,22	polveri	3

In considerazione di quanto stabilito dall'art. 272 comma 1 (emissioni scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico) e comma 5 del D.Lgs. 152/2006 e smi, sono altresì autorizzate, senza indicare limiti specifici e nel rispetto delle prescrizioni di seguito indicate, le seguenti emissioni in atmosfera:

- E6 (caldaia a gas naturale da 942 kWt) (punto di emissione ricadente nella Parte I dell'Allegato IV alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e smi, lettera dd)
- torrini per la fuoriuscita delle condense che si formano naturalmente all'interno dei silos, posizionati sulla sommità dei silos di stoccaggio dei cereali e semi oleosi, degli integratori e del mangime finito. Essi non generano emissioni di polveri, essendo concepiti per la fuoriuscita del vapore acqueo che si forma naturalmente nel silo;
- due filtri a maniche all'interno del capannone ricezione materie prime, per il contenimento delle polveri al momento dello scarico dei camion nelle apposite fosse all'interno del capannone;
- filtri a maniche posizionati all'interno della torre di lavorazione in corrispondenza di alcune lavorazioni (elevatori, trasportatori e miscelatori delle materie prime al piano terra ed al terzo piano del capannone di ricezione e della torre), con lo scopo di contenere le emissioni di polveri dalla movimentazione di queste materie prime all'interno dell'ambiente del capannone di ricezione e della torre di lavorazione,
- 2 silos di stoccaggio dei residui di pulitura del mais e 4 silos di stoccaggio degli integratori minerali in polvere per il mangime (4 silos), tutti dotati di filtri a maniche.

Nella seguente tabella si riepilogano le emissioni di cui ai precedenti punti c), d) ed e).

Emissione		Tipologia	Inquinante	Sistema di abbattimento
f1	Ricezione bio	non convogliabile (interna ai locali)	polveri	filtro a maniche
f2	Elevatore ricezione bio	non convogliabile (interna ai locali)	polveri	filtro a maniche
f3	Elevatore ricezione	non convogliabile (interna ai locali)	polveri	filtro a maniche
f4	Trasporto carbonati	non convogliabile (interna ai locali)	polveri	filtro a maniche
f5	Miscelatore orizzontale	non convogliabile (interna ai locali)	polveri	filtro a maniche
f6	Trasporto pneumatico carico silos polveri pulitura mais	diffusa	polveri	filtro a maniche
f7	Trasporto macinazione a cilindri	non convogliabile (interna ai locali)	polveri	filtro a maniche
f9	Elevatore bilancia farine	non convogliabile (interna ai locali)	polveri	filtro a maniche
f10	Elevatore bilancia cereali	non convogliabile (interna ai locali)	polveri	filtro a maniche
f12	Elevatore ripresa miscelate	non convogliabile (interna ai locali)	polveri	filtro a maniche
f14	Trasporto pneumatico carico silos carbonati	diffusa	polveri	filtro a maniche

Emissione		Tipologia	Inquinante	Sistema di abbattimento
f15	Trasporto pneumatico carico silos carbonati	diffusa	polveri	filtro a maniche
f16	Trasporto pneumatico carico silos carbonati	diffusa	polveri	filtro a maniche
f17	Trasporto pneumatico carico silos carbonati	diffusa	polveri	filtro a maniche
f18	Elevatore carico macinazione a cilindri bio	non convogliabile (interna ai locali)	polveri	filtro a maniche
f19	Elevatore ripresa macinazione a cilindri bio	non convogliabile (interna ai locali)	polveri	filtro a maniche
f20	Trasporto pneumatico carico silos polveri pulitura mais	diffusa	polveri	filtro a maniche
f21	Ricezione convenzionale	non convogliabile (interna ai locali)	polveri	filtro a maniche
f22	Elevatore ricezione convenzionale	non convogliabile (interna ai locali)	polveri	filtro a maniche
f23	Elevatore carico macinazione a cilindri convenzionale	non convogliabile (interna ai locali)	polveri	filtro a maniche
f24	Elevatore ripresa macinazione a cilindri convenzionale	non convogliabile (interna ai locali)	polveri	filtro a maniche
f25	Elevatore ripresa silos stoccaggio convenzionale	non convogliabile (interna ai locali)	polveri	filtro a maniche
f26	Elevatore bilancia farine	non convogliabile (interna ai locali)	polveri	filtro a maniche
f27	Elevatore bilancia cereali	non convogliabile (interna ai locali)	polveri	filtro a maniche
f29	Trasporto carbonati	non convogliabile (interna ai locali)	polveri	filtro a maniche
f30	Miscelatore orizzontale	non convogliabile (interna ai locali)	polveri	filtro a maniche

Prescrizioni

- 1) Il periodo intercorrente tra la messa in esercizio e la messa a regime delle apparecchiature afferenti ai punti di emissione E1, E2, E3, E4 ed E5 non deve avere durata superiore a 2 mesi.
- 2) Per i nuovi punti di emissione E1, E2, E3, E4 ed E5 deve essere espletata la procedura prevista per la messa a regime, ai sensi dell'art. 269, comma 6) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, effettuando 3 autocontrolli per i parametri autorizzati nei primi 10 giorni a partire dalla data di messa a regime degli impianti (uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno ed uno in un giorno intermedio scelto dal gestore). I risultati di tali misurazioni delle emissioni in atmosfera devono essere trasmessi tramite PEC, ad Arpae - SAC e ST di Ravenna, entro 60 giorni decorrenti dalla data di messa a regime degli impianti.
- 3) Entro 1 anno dall'entrata in esercizio dello stabilimento, l'azienda deve eseguire una campagna odorigena ai recettori (gli stessi usati nella valutazione previsionale) e un monitoraggio un tantum del parametro odori alle emissioni convogliate E1, E2, E3 ed E4. Gli esiti della suddette misurazioni, corredati da un confronto con i valori ottenuti nella valutazione previsionale, devono essere trasmessi tramite PEC, ad Arpae - SAC e ST di Ravenna e devono essere riportati nel Report annuale. Successivamente dovrà essere eseguita una campagna di misura con periodicità triennale e verifica in seguito a modifiche impiantistiche/materie prime (come tipologie e quantitativi) che possano avere ripercussioni sulle emissioni odorigene. Gli esiti di tali monitoraggi devono essere riportati nel Report annuale.
- 4) Considerato che i punti di emissione in atmosfera E1, E2 ed E5 sono dotati di sistemi di abbattimento con filtri a maniche dotati di pressostato differenziale, deve essere predisposta, prima della messa a regime, una procedura che identifica per ciascun punto di emissione in atmosfera i valori di corretto funzionamento.

Monitoraggio e controllo

Emissione	Monitoraggio	Frequenza	Registrazione
E1 ed E2	polveri	annuale	Registrazione su registro e trasmissione tramite report annuale come previsto al paragrafo D2.3 (1)
	manutenzione dei sistemi di abbattimento	annuale	
	ΔP tra monte e valle del filtro a maniche (da confrontare con i valori di corretto funzionamento previsti da procedura punto 4 delle prescrizioni)	settimanale	
E3 ed E4	polveri	annuale	
	manutenzione dei sistemi di abbattimento	annuale	
E5	polveri	annuale	
	manutenzione dei sistemi di abbattimento	annuale	
	ΔP tra monte e valle del filtro a maniche (da confrontare con i valori di corretto funzionamento previsti da procedura punto 4 delle prescrizioni)	settimanale	
E6	polveri, NOx, SOx	annuale	
da f1 a f30	manutenzione dei sistemi di abbattimento	annuale	
-	odori	vedi prescrizione n. 3	

NOTE:

- (1) L'attività di rilevazione del ΔP tra monte e valle del filtro a maniche dovrà essere registrata su idonei moduli/registri, etc. Tale documentazione, riportante l'esito della verifica e gli eventuali interventi da effettuare, dovrà essere conservata e mantenuta a disposizione degli organi di controllo. All'interno del report annuale oltre ai monitoraggi puntuali delle emissioni in atmosfera deve essere dato riscontro delle attività svolte di manutenzione e rilevazione del ΔP .

Requisiti di notifica specifici

- 1) Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ARPAE – SAC e ST di Ravenna devono essere informate tramite PEC entro le 8 ore successive. In tali casi può essere disposta la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile.
- 2) Devono essere preventivamente comunicate tramite PEC, ad ARPAE - SAC e ST di Ravenna, con un **anticipo di almeno 15 giorni**, le date di messa in esercizio delle apparecchiature afferenti ai punti di emissione in atmosfera E1, E2, E3, E4 ed E5. Il gestore è altresì tenuto a comunicare tramite PEC, ad ARPAE - SAC e ST di Ravenna, le date effettive di messa a regime di tali impianti.

D2.5) EMISSIONI IN ACQUA (aspetti generali, limiti, prescrizioni, monitoraggio, requisiti di notifica specifici)

Aspetti generali

Il processo produttivo di produzione di mangimi non produce acque reflue di scarico.

Lo stabilimento è dotato dei seguenti punti di scarico:

- scarico **S1**, costituito da acque meteoriche di dilavamento, che confluisce in acque superficiali (fosso di scolo podereale lato nord ovest),
- scarico **S2**, costituito dai reflui civili (previo trattamento in un impianto composto da degrassatore, fossa imhoff e filtro percolatore anaerobico) e dalle acque reflue industriali (spurgo della caldaia a vapore e concentrato dell'osmosi, residuo del lavaggio del filtro a carbone e residuo dalla rigenerazione dell'addolcitore). Tale scarico S2 confluisce in acque superficiali (fosso di scolo stradale).

Limiti

- 1) Lo scarico delle acque reflue industriali (spurgo della caldaia a vapore e concentrato dell'osmosi, residuo del lavaggio del filtro a carbone e residuo dalla rigenerazione dell'addolcitore), nel pozzetto di campionamento P2, ubicato a monte della confluenza con le acque reflue civili trattate, deve rispettare i limiti di cui alla Tabella 3 All. 5 alla Parte III - colonna "Scarico in acque superficiali" del D.Lgs 152/06 e smi per i seguenti parametri: pH, solidi sospesi totali, COD, azoto ammoniacale e fosforo totale.
- 2) Lo scarico delle acque di prima pioggia, nel pozzetto di campionamento P1, deve rispettare i limiti di cui alla Tabella 3 All. 5 alla Parte III - colonna "Scarico in acque superficiali" del D.Lgs 152/06 e smi per i seguenti parametri: pH, solidi sospesi totali, COD, azoto ammoniacale, nitrati e fosforo totale.

Prescrizioni

- 1) La tubazione delle acque di prima pioggia in ingresso al pozzetto P1 deve essere ad un'altezza superiore rispetto alle tubazioni in ingresso delle acque di seconda pioggia, in modo tale da garantire l'esecuzione del campionamento esclusivamente per le acque di prima pioggia.
- 2) Le acque di prima pioggia devono essere scaricate entro le 48-72 ore successive all'ultimo evento piovoso, così come previsto dalla DGR 286/05.
- 3) Ai fini della verifica del rispetto dei valori limite di emissione, le determinazioni analitiche nel punto di campionamento P2 devono essere riferite ad un campionamento effettuato in maniera istantanea, in quanto tenuto conto delle caratteristiche quali-quantitative dei vari flussi di acque reflue industriali che si originano dai processi produttivi e della loro omogeneizzazione ed equalizzazione in vasca da 4 m³, garantisce la rappresentatività dello scarico in acque superficiali.
- 4) Ai fini della verifica del rispetto dei valori limite di emissione, le determinazioni analitiche nel punto di campionamento P1 devono essere riferite ad un campionamento effettuato in maniera istantanea, in quanto tenuto conto che le acque di prima pioggia subiscono una omogeneizzazione all'interno della vasca di prima pioggia e avvenendo lo scarico dopo 48/72 ore dalla fine dell'evento piovoso, garantisce la rappresentatività dello scarico.

Monitoraggio e controllo

Punto di campionamento	Sostanza/parametro	Frequenza	Modalità di registrazione
Pozzetto di campionamento P1 (acque meteoriche di prima pioggia)	pH	Una volta all'anno in corrispondenza della stagione più piovosa (o a fine inverno/primavera o a fine estate/autunno)	Registrazione su apposito registro e trasmissione tramite report annuale come previsto al paragrafo D2.3.
	solidi sospesi totali		
	COD		
	Azoto ammoniacale		
	nitrati		
Fosforo totale			
Pozzetto di campionamento P2 (acque reflue industriali)	pH	Annuale	Registrazione su apposito registro e trasmissione tramite report annuale come previsto al paragrafo D2.3.
	solidi sospesi totali		
	COD		
	Azoto ammoniacale		
	Fosforo totale		

Requisiti di notifica specifici

Nessuno.

D2.6) APPROVVIGIONAMENTO IDRICO (aspetti generali, limiti, requisiti di notifica specifici, monitoraggio, prescrizioni)

Aspetti generali

Le acque necessarie per il processo produttivo dello stabilimento sono prelevate dall'acquedotto pubblico e sono utilizzate:

- per i servizi igienici, il laboratorio e il riscaldamento locali,
- come riserva idrica antincendio,
- per produrre il vapore per la cubettatura nella caldaia da 942 kWt,
- nei circuiti di riscaldamento dei silos olii,
- per la disinfezione dei mezzi ingresso e uscita.

Monitoraggio e controllo

Aspetto ambientale	Monitoraggio	Frequenza	Modalità di registrazione
Acqua prelevata da acquedotto	consumi idrici	alla ricezione bollette	Registrazione e trasmissione tramite report annuale come previsto al paragrafo D2.3

Requisiti specifici di notifica

Nessun requisito specifico di notifica.

D2.7) EMISSIONI NEL SUOLO (aspetti generali, limiti, requisiti di notifica specifici, monitoraggio, prescrizioni)

Aspetti generali

L'esercizio dell'installazione non comporta, in condizioni di normale funzionamento, alcuna emissione nel suolo.

Prescrizioni

- 1) Devono essere mantenute tutte le precauzioni previste in termini impiantistici e gestionali per prevenire o quanto meno minimizzare i possibili effetti di eventi incidentali che possano interessare suolo e sottosuolo.

Monitoraggio

Aspetto ambientale	Monitoraggio	Frequenza	Modalità di registrazione
Sostanze pericolose pertinenti ai sensi del DM n. 95 del 15/04/2019	quantità consumata	annuale	Registrazione e trasmissione tramite report annuale

Requisiti di notifica specifici

- 1) Qualora vengano apportate modifiche quantitative, qualitative o relative alle modalità di gestione delle sostanze pericolose pertinenti ai sensi del DM n. 95 del 15/04/2019 o qualora le stesse sostanze siano oggetto di diversa classificazione, deve essere aggiornata la verifica di sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento sullo stato di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee, trasmettendone gli esiti ad ARPAE - SAC di Ravenna.

2.8) RUMORE (aspetti generali, limiti, prescrizioni, monitoraggio, requisiti di notifica specifici)

Prescrizioni

- 1) In caso di superamento dei limiti di legge, il Gestore dovrà identificare compiutamente ed oggettivamente gli interventi di risanamento necessari, presentando ad ARPAE SAC uno specifico

progetto da cui sia deducibile l'efficacia degli interventi per rientrare in tali limiti. Terminata la realizzazione/installazione degli interventi previsti, il gestore dovrà quindi procedere a un monitoraggio acustico allo scopo di valutarne l'efficacia e il rispetto dei limiti di legge.

- 2) Nel caso di installazione di nuove sorgenti significative di rumore dovrà essere effettuata un'indagine previsionale dell'impatto acustico dato dalla nuova situazione ai sensi e nei modi previsti dalla norma UNI 11143-5 secondo i criteri della DGR 673/04, al fine della verifica del rispetto dei limiti previsti dalla vigente normativa e dal Piano di classificazione acustica vigente a livello comunale; tale relazione dovrà essere inviata ad ARPAE SAC e al Comune di Bagnara di Romagna.
- 3) Il gestore è tenuto ad intervenire tempestivamente in caso di malfunzionamenti che comportino incrementi di rumorosità delle apparecchiature ed impianti. Dovranno essere annotate su supporto anche informatico le cause del malfunzionamento e gli interventi effettuati per rientrare nei parametri di rumorosità precedenti al guasto e le migliorie apportate. Tale documentazione dovrà essere tenuta a disposizione dell'autorità di controllo.

Monitoraggio

- 1) Entro **2 mesi dalla realizzazione dell'impianto** e ad impianti attivati deve essere effettuato un aggiornamento della verifica dell'impatto acustico secondo la norma UNI 11143-5 per accertare la coerenza della valutazione di progetto con le reali emissioni ed immissioni prodotte dall'azienda. Gli esiti della suddetta verifica devono essere trasmessi tramite PEC, ad Arpae - SAC e ST di Ravenna.

Attività	Frequenza	Registrazione
Valutazione di impatto acustico	biennale	Registrazione e trasmissione tramite report annuale, come previsto al paragrafo D2.3
Valutazione previsionale di impatto acustico	in caso di installazione di nuove sorgenti significative di rumore	Registrazione e invio ad ARPAE
Manutenzione delle strutture che comportano emissioni acustiche significative	annuale	Registrazione su registro

Requisiti di notifica specifici

Dovrà essere data comunicazione ad ARPAE almeno 15 giorni prima dell'inizio delle indagini acustiche (rilevazioni strumentali).

D2.9) GESTIONE DEI RIFIUTI (aspetti generali, limiti, prescrizioni, monitoraggio, requisiti di notifica specifici)

Aspetti generali e gestione

Il processo produttivo di produzione di mangimi non produce rifiuti. Le attività svolte nello stabilimento comportano la produzione soprattutto di rifiuti non pericolosi costituiti da imballaggi in cartone o plastica e contenitori di plastica vuoti, in minor misura sono prodotti anche rifiuti da manutenzioni come olii o metalli. L'attività di laboratorio di analisi, infine, produce imballaggi e contenitori vuoti di reagenti. Tutti i rifiuti sono gestiti in regime di deposito temporaneo.

La gestione dei rifiuti deve essere basata sui principi di riduzione, riutilizzo e riciclaggio in modo da minimizzare la quantità di rifiuti prodotti e da ridurre l'impatto con l'ambiente. I materiali di scarto prodotti dallo stabilimento devono essere preferibilmente recuperati direttamente nel ciclo produttivo. Qualora ciò non fosse possibile, i corrispondenti rifiuti prodotti dovranno essere consegnati a ditte esterne autorizzate per il loro recupero ovvero, in subordine, il loro smaltimento.

Prescrizioni

- 1) La classificazione, la gestione e la documentazione (registri C/S formulari e caratterizzazioni) dei rifiuti deve rispettare i criteri del D.Lgs 152/06 e smi, Parte Quarta.
- 2) Tutti i rifiuti prodotti devono essere preventivamente caratterizzati ed identificati con i codici dell'Elenco Europeo dei Rifiuti al fine di individuare la forma di gestione più adeguata alle loro caratteristiche chimico fisiche.
- 3) Il Gestore è tenuto a verificare che il soggetto cui sono consegnati i rifiuti sia in possesso delle necessarie autorizzazioni. I rifiuti prodotti vanno annotati sul registro di carico e scarico secondo quanto disciplinato dalla normativa vigente e, durante il loro trasporto, devono essere accompagnati dal

formulario d'identificazione. Il trasporto deve avvenire nel rispetto della normativa di settore. In particolare, i rifiuti pericolosi devono essere imballati ed etichettati in conformità alla normativa in materia di sostanze pericolose.

- 4) Il Gestore dovrà garantire la corretta applicazione del deposito temporaneo dei rifiuti nel rispetto delle condizioni stabilite dalla Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e smi. Il criterio scelto per l'effettuazione del deposito temporaneo dovrà essere esplicitamente individuato e indicato sul registro di carico e scarico dell'anno in corso.
- 5) Le aree di deposito di rifiuti dovranno essere realizzate e gestite ai sensi del D.Lgs. 152/06 e smi Parte IV e dovranno essere opportunamente perimetrate ed individuate in situ mediante apposizione di cartellonistica, segnaletica e EER; tali depositi dovranno essere nettamente e fisicamente separati dai depositi materie prime/prodotti. Lo stato dei luoghi dovrà essere fedelmente riportato in planimetria.
- 6) Lo stoccaggio dei rifiuti non dovrà generare in nessun modo contaminazioni del suolo o delle acque.
- 7) Le operazioni di deposito e movimentazione dei rifiuti devono essere condotte in modo da prevenire e minimizzare la formazione di emissioni diffuse.

Monitoraggio

Aspetto ambientale	Monitoraggio	Frequenza	Modalità di registrazione
Rifiuti prodotti (pericolosi e non pericolosi)	quantitativi prodotti distinti per codice EER	annuale	Registrazione e trasmissione tramite report annuale, come previsto al paragrafo D2.3
	verifica del corretto stoccaggio dei rifiuti e delle corrette modalità di confezionamento e stoccaggio dei rifiuti	trimestrale	Registrazione su idonei moduli/registri (1)

NOTE:

(1) I moduli/registri, riportanti l'esito della verifica e gli eventuali interventi da effettuare, dovranno essere conservati e mantenuti a disposizione degli organi di controllo.

Requisiti di notifica specifici

Non sono previsti requisiti di notifica specifici.

D2.10) ENERGIA

Aspetti generali

Il gestore, attraverso gli strumenti gestionali in suo possesso, deve utilizzare in modo ottimale le risorse energetiche, con particolare riguardo alle BAT applicabili all'installazione.

Nel caso di eventuali modifiche, il gestore deve preferire le scelte impiantistiche che permettano di ottimizzare l'utilizzo dell'energia, nonché ottimizzare i recuperi comunque intesi.

Monitoraggio

Aspetto ambientale	Oggetto della misura	Frequenza	Modalità di registrazione
Consumo di metano	quantità totale consumata	alla ricezione della bolletta	Registrazione e trasmissione tramite report annuale, come previsto al paragrafo D2.3
Energia elettrica dalla rete	quantità consumata	alla ricezione della bolletta	
Energia autoprodotta da fotovoltaico	quantità autoprodotta	annuale	

D2.11) ALTRE CONDIZIONI

D2.11.1) Materie prime e prodotti finiti

Monitoraggio

Aspetto ambientale	Oggetto della misura	Frequenza	Modalità di registrazione
Cereali	quantità consumata	annuale	Registrazione e trasmissione tramite report annuale, come previsto al paragrafo D2.3
Oleaginose			
Oli e d additivi liquidi			
Integratori in polvere			
Mangime per uso zootecnico	quantità prodotta	annuale	

D2.12) INDICATORI DI PERFORMANCE AMBIENTALE

Si prende atto degli indicatori proposti dal Gestore, riportati nella seguente tabella:

Indicatore	Modalità di calcolo e UM	Frequenza	Modalità di registrazione
Consumo energetico	MWhe di energia elettrica consumata/ tonnellate di mangime prodotto	annuale	Registrazione e trasmissione tramite report annuale, come previsto al paragrafo D2.3
Consumo di metano	Nm ³ o Sm ³ di metano consumato/ tonnellate di mangime pellettato prodotto	annuale	
Consumo di acqua	m ³ di acqua consumata/ tonnellate di mangime pellettato prodotto	annuale	

Questi indicatori sono calcolati su base annua e le relative registrazioni e consuntivi annuali devono essere resi disponibili all'autorità di controllo, nonché riportati, attraverso opportuna valutazione, nel report annuale. In particolare nel report annuale i valori degli indicatori devono essere raffrontati su base triennale per verificare l'andamento prestazionale. Eventuali scostamenti ritenuti significativi dovranno essere esaminati e giustificati all'interno di una specifica relazione da allegare al report annuale.

L'individuazione di nuovi o ulteriori parametri rappresentativi del ciclo produttivo deve tenere conto che gli indicatori di performance devono essere semplici, definiti da algoritmi di calcolo noti, desumibili da dati di processo diretti, monitorabili, registrati e verificabili dall'Autorità Competente.

D2.13) PREPARAZIONE ALL'EMERGENZA

Tutte le emergenze dovranno essere gestite secondo le procedure individuate dalla ditta, eventualmente inserite nel Sistema di Gestione Ambientale, compresa la preparazione del personale; a tale scopo in caso di identificazione di nuove situazioni di emergenza o a seguito di eventi incidentali effettivamente occorsi, dovrà essere valutata la necessità di aggiornamento delle procedure stesse.

In caso di emergenza ambientale, il gestore deve immediatamente provvedere agli interventi di primo contenimento del danno informando dell'accaduto ARPAE, telefonicamente e via pec; successivamente il gestore è tenuto ad effettuare gli opportuni interventi di bonifica.

D2.14) GESTIONE DEL FINE VITA DEGLI IMPIANTI

Aspetti generali

Al momento della cessazione definitiva dell'attività, qualora l'attività stessa comporti l'utilizzo, la produzione o lo scarico di sostanze pericolose, tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee, la normativa prevede che il gestore fornisca informazioni sullo stato attuale di qualità delle stesse (suolo e acque sotterranee), con riferimento alla presenza di sostanze pericolose pertinenti: uso attuale e, se possibile, uso passato del sito, eventuali misurazioni sul suolo e sulle acque sotterranee che ne illustrino lo stato.

Per quanto riguarda in particolare l'attività in oggetto, il gestore ha dichiarato che, in condizioni normali, alla luce delle modalità di gestione, delle caratteristiche delle pavimentazioni e viste anche le caratteristiche delle sostanze utilizzate, si escludono fenomeni di inquinamento del suolo e delle acque sotterranee, rendendo non necessaria la presentazione della relazione di riferimento prevista dall'art. 29-sexies, comma 9-quinquies del D.Lgs n. 152/2006 e smi.

Prescrizioni

1) All'atto della cessazione dell'attività, il sito su cui insiste lo stabilimento dovrà essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale, tenendo conto delle potenziali fonti permanenti di inquinamento del suolo e del sottosuolo ovvero degli eventi accidentali che potrebbero essersi manifestati durante l'esercizio.

In ogni caso il gestore dovrà provvedere a:

- Messa in sicurezza - tutte le macchine e attrezzature dovranno essere scollegate e isolate dalle fonti di energia in modo definitivo e sicuro. I serbatoi, apparecchiature e linee di processo pressurizzate o in depressione dovranno essere allineate alla pressione atmosferica in modo sicuro e stabile.
- Sostanze pericolose - tutti gli stoccaggi di sostanze pericolose dovranno essere utilizzati per quanto possibile e progressivamente ridotti come quantità prima della chiusura dello stabilimento. Le quantità di sostanze pericolose residue non più utilizzabili dovranno essere trattate come rifiuti ed avviate a smaltimento.
- Smaltimento rifiuti - tutti i rifiuti sia pericolosi che non pericolosi detenuti in deposito temporaneo all'atto della chiusura dello stabilimento dovranno essere smaltiti entro un anno presso appositi centri di smaltimento autorizzati con le stesse garanzie procedurali e verifiche applicate prima della chiusura.
- Bonifiche ambientali - eventuali bonifiche ambientali in corso dovranno essere ultimate entro i tempi tecnicamente compatibili con l'esecuzione ed ultimazione dei lavori previsti. Il sistema fognario e di trattamento acque reflue a cui lo stabilimento si appoggia, dovrà rimanere in funzione integrale fino ad ultimazione di tutte le operazioni di stabilimento comprese le azioni di bonifica e ripristino ambientale necessarie.

A questo scopo deve essere previsto un Piano di dismissione e ripristino dell'impianto, il quale dovrà contenere almeno le seguenti attività/operazioni, definite in un cronoprogramma:

- progettazione delle opere di dismissione e smantellamento dell'impianto esistente;
- rimozione di tutti i rifiuti provvedendo ad un corretto loro recupero e/o smaltimento;
- svuotamento, bonifica e recupero/smaltimento dei box di stoccaggio, vasche, serbatoi, contenitori, stoccaggi rifiuti, reti di raccolta acque (canalette, fognature, ecc...);
- pulizia di tutta l'area dell'installazione con spurgo ed igienizzazione di tutte le tubazioni esistenti, della pavimentazione dei capannoni e delle aree impermeabilizzate esterne;
- riempimento con sabbia di eventuali vasche e tubazioni parzialmente o totalmente interrate;
- eventuale demolizione e recupero delle strutture fuori terra (apparecchiature, serbatoi e tubazioni);
- messa in sicurezza del sito (rimozione dei basamenti rialzati oltre il piano campagna, ripristino pavimentazione, etc.).

Prima di effettuare le operazioni di ripristino del sito, la Ditta dovrà comunicare ad ARPAE il cronoprogramma di dismissione approfondito, relazionando sugli interventi previsti.

2) Al momento della cessazione definitiva delle attività, il gestore è tenuto a valutare lo stato di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte di sostanze pericolose pertinenti usate, prodotte o rilasciate dall'installazione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 29-sexies, comma 9-quinquies del D.Lgs n. 152/2006 e smi. Se da tale valutazione risulta che l'installazione ha provocato un inquinamento significativo del suolo o delle acque sotterranee con sostanze pericolose pertinenti, rispetto allo stato constatato nella relazione di riferimento (qualora dovuta), dovranno essere adottate le

misure necessarie per rimediare a tale inquinamento in modo da riportare il sito a tale stato, tenendo conto della fattibilità tecnica di dette misure.

- 3) Qualora non risulti obbligato a presentare la relazione di riferimento, al momento della cessazione definitiva delle attività il gestore è tenuto ad eseguire gli interventi necessari ad eliminare, controllare, contenere o ridurre le sostanze pericolose pertinenti in modo che il sito, tenuto conto dell'uso (attuale o futuro), non comporti un rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente a causa della contaminazione del suolo o delle acque sotterranee in conseguenza delle attività svolte (vedi anche punto 1 precedente).

Requisiti di notifica specifici

Prima di effettuare le operazioni di ripristino del sito, la Ditta dovrà comunicare ad ARPAE SAC di Ravenna un cronoprogramma di dismissione approfondito, relazionando sugli interventi previsti.

D3) PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO DELL'IMPIANTO

Le linee guida "Sistemi di monitoraggio" definiscono il Piano di controllo come *"l'insieme di azioni svolte dal gestore e dall'Autorità di controllo che consentono di effettuare, nelle diverse fasi della vita di un impianto o di uno stabilimento, un efficace monitoraggio degli aspetti ambientali dell'attività costituiti dalle emissioni nell'ambiente e dagli impatti sui corpi recettori, assicurando la base conoscitiva che consente in primo luogo la verifica della sua conformità ai requisiti previsti nell'autorizzazione"*

D3.1) Criteri generali di monitoraggio e interpretazione dei dati, monitoraggi specifici, esecuzione e revisione del piano

Il monitoraggio è mirato principalmente a:

- verifica del rispetto dei valori di emissione previsti dall'AIA e dalla normativa ambientale vigente;
- raccolta dati per la valutazione della corretta applicazione delle procedure di carattere gestionale.

La documentazione presentata costituente il Piano di Monitoraggio è vincolante al fine della presentazione dei dati relativi alle attività di seguito indicate per le singole matrici monitorate. Qualsiasi variazione in relazione alle metodiche analitiche, strumentazione, modalità di rilevazione, ecc... dovranno essere tempestivamente comunicate ad ARPAE: tale comunicazione costituisce domanda di modifica del Piano di Monitoraggio, da comunicare e valutare ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs 152/06 e smi.

Tutte le verifiche analitiche e gestionali svolte in difformità a quanto previsto dalla presente AIA verranno considerate non accettabili e dovranno essere ripresentate nel rispetto di quanto sopra indicato.

Gli impianti dovranno essere eserciti secondo le procedure di carattere gestionale inserite nel SGA, opportunamente modificate, ove necessario, secondo quanto stabilito nel presente provvedimento.

Si ritiene opportuno ed indispensabile evidenziare la necessità di adeguati interventi di manutenzione degli impianti comprese le strutture responsabili di emissioni sonore, di formazione del personale e di registrazione delle utility.

Il gestore deve attuare il Piano di Monitoraggio e Controllo rispettando frequenza, tipologia e modalità dei diversi parametri da controllare.

Il gestore è tenuto a mantenere in efficienza i sistemi di misura relativi al Piano di Monitoraggio e Controllo, provvedendo periodicamente alla loro manutenzione e alla loro riparazione nel più breve tempo possibile.

Il gestore deve assicurarsi di entrare in possesso degli esiti analitici degli autocontrolli in tempi ragionevoli, compatibili con i tempi tecnici necessari all'effettuazione delle analisi stesse. L'azienda è inoltre tenuta alla immediata segnalazione di valori fuori limite, informando ARPAE in caso di eventuale ripetizione della prestazione analitica a conferma dato.

I rapporti di prova riportanti la data, l'orario, il punto di campionamento, il risultato delle misure di autocontrollo (con relative soglie) e le caratteristiche di funzionamento dell'impianto nel corso dei prelievi, dovranno essere firmati dal responsabile dell'impianto o da ditta da esso incaricata, che dovrà utilizzare modulistica contenente almeno i dati previsti dai moduli di cui allegato 3 della DGR 87/2014; i rapporti andranno conservati e mantenuti a disposizione degli organi di controllo competenti.

ARPAE può effettuare il controllo programmato in contemporanea agli autocontrolli del Gestore. **A tal fine lo stesso dovrà comunicare tramite PEC ad ARPAE ST, con sufficiente anticipo (15 giorni), le date previste per gli autocontrolli/campionamenti inerenti il rumore.**

In merito alla presentazione annuale dei dati del monitoraggio, si fa presente che la relazione (report annuale previsto al paragrafo D2.3) deve riportare una valutazione puntuale dei monitoraggi effettuati evidenziando le anomalie riscontrate, le eventuali azioni correttive e le indagini svolte sulle cause; tale relazione deve inoltre evidenziare le performance ed i rendimenti dell'impianto di trattamento reflui aziendale.

I rapporti analitici relativi alle emissioni in atmosfera, agli scarichi, ecc... andranno allegati; l'andamento degli indicatori di efficienza (performance) andrà valutato e commentato; le tabelle riassuntive dei monitoraggi svolti dovranno essere complete delle unità di misura dei parametri analizzati.

Il gestore dell'impianto deve fornire all'organo di controllo l'assistenza necessaria per lo svolgimento delle ispezioni, il prelievo di campioni, la raccolta di informazioni, e qualsiasi altra operazione inerente al controllo del rispetto delle prescrizioni imposte.

D3.1.1) Emissioni in atmosfera

Comunicazioni

Fermo restando quanto indicato dall'art. 29-undecies e dall'art. 271 com. 4 del D.Lgs.152/06 e s.m.i, il gestore deve comunicare nel più breve tempo possibile (entro il giorno lavorativo successivo a quello in cui si verifica l'evento) all'Arpae SAC ed ST i seguenti eventi:

- a) superamento di un valore limite relativo ad una misurazione puntuale: la comunicazione deve essere effettuata nel più breve tempo possibile e devono essere ottemperate le prescrizioni specifiche riportate nell'autorizzazione;
- b) avarie, guasti, anomalie che richiedono la fermata dell'impianto ed il ripristino di funzionalità successivo a tali eventi;
- c) eventi non prevedibili conseguenti ad incidenti/anomalie che possano causare emissioni accidentali in aria, acqua e suolo e con potenziali impatti sull'ambiente;
- d) guasti, anomalie dei dispositivi di depurazione o interruzioni di funzionamento conseguenti a manutenzioni ordinarie e/o straordinarie degli stessi di durata superiore a 1 ora anche se non producono superamenti dei limiti emissivi.

Modalità operative

L'impresa che esercisce l'impianto è tenuta a rendere accessibili e campionabili le emissioni oggetto della autorizzazione, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro.

Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione (riferimento metodi UNI 10169 – UNI EN 13284-1)

Ogni emissione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. I punti di prelievo devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI 10169 e UNI EN 13284-1.

Le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità (5 diametri nel caso di sfogo diretto in atmosfera). È facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri l'inadeguatezza. In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo. Il numero di punti di prelievo è stabilito sulla base della tabella seguente:

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (m)	N° punti di prelievo	Lato minore (m)	N° punti di prelievo
fino a 1 m	1 punto	fino a 0,5 m	1 punto al centro del lato
da 1 m a 2 m	2 punti (posizionati a 90°)	da 0,5 m a 1 m	2 punti
superiore a 2 m	3 punti (posizionati a 60°)	superiore a 1 m	3 punti
			al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno da 3 pollici filettato internamente e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere per quanto possibile collocati ad almeno 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

I camini devono essere comunque attrezzati per i prelievi anche nel caso di impianti per i quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione.

Accessibilità di punti di prelievo

I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del DLgs 81/08 e successive modifiche.

L'azienda dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli: non sono considerate idonee scale portatili. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante ripiani intermedi, in varie tratte di altezza non superiore a 8-9 metri. Qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le seguenti strutture:

Quota superiore a 5 m	sistema manuale di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco
Quota superiore a 15 m	sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di: parapetto normale su tutti i lati, piano di calpestio orizzontale ed antisdrucciolo e possibilmente dotate di protezione contro gli agenti atmosferici. Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

Criteri di monitoraggio delle emissioni e valutazione dei limiti

In riferimento alle modalità del monitoraggio delle emissioni, il gestore deve attenersi a quanto indicato nel D.Lgs. 152/06 e smi – Parte 5a – Allegato VI (aggiornato da D.L. 183 del 15/11/2017).

Ai fini di una corretta interpretazione dei dati, alle misure di emissione effettuate con metodi discontinui o con metodi continui automatici devono essere associati i valori delle grandezze più significative dell'impianto, atte a caratterizzare lo stato di funzionamento (ad esempio: produzione di vapore, carico generato, assorbimento elettrico dei filtri di captazione, ecc.).

In caso di misure discontinue, le emissioni convogliate si considerano conformi ai valori limite se, nel corso di una misurazione, la concentrazione, calcolata come media dei valori analitici di almeno tre campioni consecutivi che siano effettuati secondo le prescrizioni dei metodi di campionamento individuati nell'autorizzazione e che siano rappresentativi di almeno un'ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose, non supera il valore limite di emissione.

Nel caso in cui i metodi di campionamento individuati nell'autorizzazione prevedano, per specifiche sostanze, un periodo minimo di campionamento superiore alle tre ore, è possibile utilizzare un unico campione ai fini della valutazione della conformità delle emissioni ai valori limite.

L'autorizzazione può stabilire che, per ciascun prelievo, sia effettuato un numero di campioni o sia individuata una sequenza temporale differente rispetto a quanto previsto dall'Allegato VI punto 2.3) nei casi in cui, per necessità di natura analitica e per la durata e le caratteristiche del ciclo da cui deriva l'emissione, non sia possibile garantire l'applicazione.

Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi automatici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno 3 letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici

un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore preventivamente esposte/discusse con l'autorità di controllo. I dati relativi ai controlli analitici discontinui previsti nell'autorizzazione devono essere riportati dal gestore su appositi registri ai quali devono essere allegati i certificati analitici. I registri devono essere tenuti a disposizione dell'autorità competente per il controllo.

Il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (cioè l'intervallo corrispondente a "Risultato Misurazione \pm Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Per quanto riguarda la valutazione dei valori limite di emissione relativamente alle misurazioni discontinue, se non diversamente espresso nell'AIA, i valori limite di emissione si intendono rispettati se nessuno dei valori medi misurati durante il periodo di campionamento di 1 ora supera il rispettivo limite di emissione.

La valutazione viene eseguita previa sottrazione dell'incertezza di misura, nel caso in cui, per uno stesso inquinante, vengano eseguite più misurazioni pari almeno al periodo minimo prescritto, ogni singolo risultato deve rispettare la condizione precedentemente esposta.

Metodi di campionamento e misura

Per la verifica dei valori limite di emissione con metodi di misura manuali devono essere utilizzati:

- metodi UNI EN / UNI / UNICHIM,
- metodi normati e/o ufficiali,
- altri metodi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente.

I metodi ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione, sono riportati nell'elenco allegato; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con ARPAE ST. Inoltre nell'utilizzo di metodi alternativi per le analisi è necessario tener presente, quando possibile, la priorità delle pertinenti norme tecniche internazionali CEN, ISO, EPA.

METODI MANUALI DI CAMPIONAMENTO E ANALISI DI EMISSIONI

Parametro/inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI 10169 e UNI EN 13284-1
Portata e Temperatura emissione	UNI 10169 - UNI EN 16911-1
Polveri o Materiale Particellare	UNI EN 13284-1
Umidità	UNI 10169 - UNI EN 14790
Gas di combustione (monossido di carbonio,ossigeno, anidride carbonica)	UNI 9968 UNI 9969 UNI EN 15058 UNI EN 14789 Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR, paramagnetiche, ossido di zirconio)
Ossidi di zolfo	ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) UNI 10393 UNI EN 14791 Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Ossidi di Azoto	ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) UNI 10878 UNI EN 14792 Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)

D3.1.2) Emissioni in acqua (aggiornato con il parere di ST)

Modalità operative

Modalità di campionamento acque reflue industriali - Punto di campionamento P2: le determinazioni analitiche devono essere riferite ad un campionamento effettuato in maniera istantanea, in quanto tenuto conto delle caratteristiche quali-quantitative dei vari flussi di acque reflue industriali che si originano dai processi produttivi e della loro omogeneizzazione ed equalizzazione in vasca da 4 m³, garantisce la rappresentatività dello scarico in acque superficiali.

Modalità di campionamento acque di prima pioggia - Punto di campionamento P1: le determinazioni analitiche devono essere riferite ad un campionamento effettuato in maniera istantanea, in quanto tenuto conto che le acque di prima pioggia subiscono una omogeneizzazione all'interno della vasca di prima pioggia e avvenendo lo scarico dopo 48/72 ore dalla fine dell'evento piovoso, garantisce la rappresentatività dello scarico.

È necessario che al momento del campionamento venga redatto un apposito verbale di prelievo, per entrambi i reflui, dove annotare tutte le informazioni inerenti alle modalità del prelievo stesso. Il verbale di campionamento dovrà essere conservato unitamente al Rapporto di Prova; a disposizione degli organi di controllo.

Verifica di conformità rispetto dei limiti di emissione ed incertezza delle misurazioni

Parametro	Metodo analitico
pH	APAT CNR IRSA 2060 Man 29/2003
Solidi sospesi totali	APAT CNR IRSA 2090 Man 29/2003
COD	ISO 15705:2002 oppure APAT CNR IRSA 5130 Man 29/2003
Azoto ammoniacale	APAT CNR IRSA 4030 Man 29/2003
Nitrati	APAT CNR IRSA 4040 Man 29/2003
Fosforo totale	APAT CNR IRSA 1030 Man 29/2003 oppure EPA 365.2+3 DIN ISO 6878

Per ogni misura di inquinante e/o parametro di riferimento effettuata allo scarico, deve essere reso noto dal laboratorio/sistema di misura l'incertezza della misura con un coefficiente di copertura almeno pari a 2 volte la deviazione standard (P95%) del metodo utilizzato.

Per la verifica delle caratteristiche delle emissioni autorizzate, al di là di quanto indicato nella colonna "Metodo analitico" della tabella precedente proposta dalla ditta, possono essere utilizzati metodi normati quali:

- Metodiche previste nel Decreto 31 gennaio 2005 "Emanazione di linee Guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate nell'Allegato I del D.Lgs. n. 59/05",
- Manuale n. 29/2003 APAT/IRSA-CNR
- Metodi normati emessi da Enti di normazione UNI/Unichim/UNI EN, ISO, ISS (Istituto Superiore Sanità) Standard Methods for the examination of water and wastewater (APHA-AWWA-WPCF).

In relazione a quanto sopra indicato, è fatto salvo che indipendentemente dalla fonte o dal contesto in cui il metodo viene citato o indicato, deve essere sempre presa a riferimento la versione più aggiornata.

Parimenti, la stessa valutazione deve essere fatta in ordine all'emissione di un nuovo metodo emesso dall'Ente di normazione e che non viene sempre recepito in tempo reale dai riferimenti normativi.

I metodi utilizzati alternativi e/o complementari ai metodi ufficiali devono avere un limite di rilevabilità complessivo che non ecceda il 10% del valore limite stabilito. I casi particolari con l'utilizzo di metodi con prestazioni superiori al 10% del limite devono essere preventivamente concordati con ARPAE.

Quando viene utilizzato un metodo interno deve essere specificato il metodo ufficiale di riferimento e la modifica apportata a tale metodo.

Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso, oltre alle condizioni di assetto dell'impianto durante l'esecuzione del rilievo se pertinenti; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata

l'entità dell'incertezza di misura, si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura per il confronto con il limite stabilito.

Per quanto concerne i metodi presentati dal laboratorio di riferimento nel Piano di Monitoraggio, si ribadisce che al momento della presentazione dei rapporti di prova, relativi a quanto previsto nel Piano stesso, dovrà essere data evidenza dell'incertezza estesa associata al dato analitico. Si rammenta altresì che l'incertezza estesa deve essere compatibile con i coefficienti di variazione (Cv) di ripetibilità indicati nei Metodi ufficiali.

Valutazione del risultato analitico

Il criterio decisionale per l'analisi di conformità al valore limite di emissione, in funzione dell'intervallo di confidenza della misura (cioè l'intervallo corrispondente a "Risultato della Misurazione \pm Incertezza di Misura") è il seguente:

- il risultato di un controllo risulta CONFORME quando l'estremo superiore dell'intervallo di confidenza della misura risulta inferiore al valore limite autorizzato (VLE);
- il risultato di un controllo risulta CONFORME quando l'estremo superiore dell'intervallo di confidenza della misura risulta superiore al VLE ma la misura rilevata è sotto il VLE;
- il risultato di un controllo è da considerarsi NON conforme, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura risulta inferiore al VLE e la misura rilevata è sopra il VLE; in questo caso si dovrà procedere ad una analisi di conformità del risultato come indicato nella linea guida ISPRA 52/2009 "L'analisi di conformità con i valori di legge: il ruolo dell'incertezza associata a risultati di misura";
- il risultato di un controllo risulta NON conforme quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura risulta superiore al VLE.

Arpae per i propri dati analitici si è dotata di una specifica Linea Guida: "Criterio decisionale per l'analisi di conformità ad un limite di legge in funzione dell'incertezza di misura" (LG 20/DT).

Accessibilità dei punti di prelievo e loro caratteristiche

I punti ufficiali di campionamento P1 e P2, parimenti agli altri manufatti quali tubazioni, pozzetti di raccordo, vasche di prima pioggia, dovranno sempre essere mantenuti in perfetta efficienza e liberi da sedimenti, al fine di permettere il regolare deflusso dei reflui e il loro pre-trattamento. Tali interventi devono essere annotati su apposito registro da tenere a disposizione dell'autorità di controllo.

Anche le due saracinesche posizionate una in ingresso al pozzetto scolmatore delle acque di prima pioggia e una prima dello scarico P1 devono essere mantenute in perfetta efficienza e semestralmente verificarne la funzionalità. Tali interventi devono essere annotati su apposito registro da tenere a disposizione dell'autorità di controllo.

I sistemi di trattamento delle acque reflue domestiche (pozzetto degrassatore, fossa Imhoff e filtro batterico anaerobico, al fine di assicurare un corretto funzionamento, dovranno essere puliti periodicamente ed almeno 1 volta all'anno da ditte autorizzate, così come previsto dalla DGR 1053/03 .

Le acque di prima pioggia devono essere scaricate entro le 48-72 ore successive all'ultimo evento piovoso, così come previsto dalla DGR 286/05.

D3.1.3) Emissioni sonore - Modalità operative per il monitoraggio

Le misure devono essere effettuate, in condizioni a regime con tutte le unità di processo e le sorgenti sonore normalmente in funzione, utilizzando le tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico stabilite dal DM 16/03/1998 e secondo i disposti della norma UNI 11143-5 *Acustica: Metodo per la stima dell'impatto e del clima acustico per tipologia di sorgenti Parte 5: Rumore da insediamenti produttivi (industriali e artigianali)*.

D3.1.4) Sistemi di gestione ambientale in normali condizioni di esercizio e in condizioni eccezionali prevedibili

Gli impianti dovranno essere eserciti secondo tutte le procedure di carattere gestionale inserite nel SGA.

Si ritiene opportuno ed indispensabile evidenziare la necessità di adeguati interventi di manutenzione degli impianti comprese le strutture responsabili di emissioni sonore, di formazione del personale e di registrazioni delle utilities.

D3.2) Autocontrolli, controlli programmati e loro costo

Per quanto riguarda i controlli programmati, effettuati dall'organo di vigilanza (ARPAE ST), la visita ispettiva è mirata a verifica delle varie matrici ambientali ed indicatori di prestazione ambientale dell'impianto, verifica della corretta applicazione del Piano di Adeguamento e Miglioramento, controllo delle attività di monitoraggio generali previste per tutte le matrici identificate e del loro corretto svolgimento attraverso l'acquisizione e l'analisi di:

- dati relativi al controllo degli aspetti energetici;
- dati relativi al consumo di risorse idriche, materie prime di servizio e/o ausiliarie, rifiuti recuperati e dati relativi ai prodotti finiti;
- modalità con cui vengono effettuati gli scarichi, anche ricorrendo ad eventuale prelievo; verifica delle manutenzioni e controllo delle analisi effettuate sulle acque reflue;
- registro degli autocontrolli delle emissioni in atmosfera, documentazione attestante la verifica dei sistemi di controllo, gestione e manutenzione degli impianti di abbattimento, con eventuale campionamento delle emissioni in atmosfera;
- verifica del controllo periodico che la ditta deve attuare sulle emissioni sonore; nel caso di modifiche impiantistiche che prevedono l'inserimento di nuove e significative fonti di emissioni sonore, da comunicare e valutare ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs 152/06 e smi, è prevista una verifica ispettiva mirata anche con eventuali misurazioni;
- modalità di gestione dei rifiuti: registri di carico/scarico, verifica dell'implementazione e applicazione delle Procedure operative del Manuale di Gestione per quanto riguarda i rifiuti prodotti e recuperati;
- modalità di gestione delle aree di stoccaggio dei rifiuti.

La periodicità delle verifiche succitate è stata definita con Delibera di Giunta Regionale n. 2124 del 10/12/2018 e smi con la quale è stato definito il Piano regionale di ispezione per le installazioni IPPC e sono stati approvati gli indirizzi per il coordinamento delle attività ispettive; tale Piano prevede, tra l'altro, le procedure per l'elaborazione dei programmi per le ispezioni ordinarie, dalle quali è scaturita la programmazione dei controlli con la determinazione delle frequenze di ispezione (riportata in allegato B alla DGR 2124/2018 e smi) e la prima programmazione operativa dei controlli per le aziende AIA relativa al triennio 2019-2021 (riportata in allegato C alla DGR 2124/2018). In esito all'applicazione di tali disposizioni regionali e delle successive modifiche e aggiornamenti con successive DGR, la frequenza sarà quindi ridefinita in sede di programmazione triennale 2022-2024 e così per i trienni successivi, in base a quanto previsto nell'allegato A della succitata Delibera e ulteriori successive modifiche.

Qualora fosse necessario l'impiego di particolari attrezzature o dispositivi di protezione ai fini della sicurezza, per agevolare lo svolgimento dell'intervento di campionamento od ispezione, tale attrezzatura o DPI dovrà essere tenuta a disposizione dei Tecnici di ARPAE.

Le spese previste occorrenti per le attività di controllo programmato da parte dell'organo di vigilanza (ARPAE) previste nel Piano di controllo degli impianti sono a carico del Gestore e saranno determinate secondo quanto previsto nel Piano stesso. Il corrispettivo economico relativo al piano di controllo sarà valutato in base alle tariffe fissate dalla normativa vigente di cui al Decreto Ministeriale 24 Aprile 2008 come adeguato e modificato dalla DGR n.1931 del 17/11/2008 e smi (DGR n.155 del 16/02/2009 e DGR n.812 del 08/06/2009). Il versamento dovrà essere effettuato a favore di Arpae e secondo le modalità comunicate.

D3.3) Controlli dell'impianto nelle condizioni diverse dal normale esercizio

Come già riportato in precedenza ogni condizione eccezionale di funzionamento degli impianti deve essere comunicata ad ARPAE, in anticipo se si tratta di condizioni prevedibili (emissioni dovute ad attività programmate di avvio o fermata impianti, manutenzione ordinaria o straordinaria programmata, cambi di materie prime o di prodotti, ecc...) ed immediatamente a valle del loro verificarsi se si tratta di condizioni imprevedibili (malfunzionamenti delle apparecchiature, anomalie nelle caratteristiche di processo, cambiamenti non controllabili delle materie in ingresso, errori umani, ecc...).

Alla luce delle suddette comunicazioni l'Autorità Competente può prevedere l'effettuazione di campionamenti o ispezioni straordinarie.

SEZIONE E - SEZIONE INDICAZIONI GESTIONALI E RACCOMANDAZIONI

- 1) L'impianto deve essere gestito secondo tutte le procedure di carattere gestionale inserite nel Sistema di Gestione Ambientale dell'azienda.
- 2) Si ritiene opportuno e indispensabile evidenziare la necessità di adeguati interventi di manutenzione dell'impianto comprese le strutture responsabili di emissioni sonore, di formazione del personale e di registrazione delle utilities (utenze).
- 3) L'impianto deve essere condotto con modalità e mezzi tecnici atti ad evitare pericoli per l'ambiente ed il personale addetto.
- 4) Nelle eventuali modifiche dell'impianto il gestore deve preferire le scelte impiantistiche che permettano:
 - di ottimizzare l'utilizzo delle risorse ambientali e dell'energia;
 - di ridurre la produzione di rifiuti, soprattutto pericolosi;
 - di ottimizzare i recuperi comunque intesi;
 - di diminuire le emissioni in atmosfera, anche migliorando il rendimento dei dispositivi di depurazione.

Relativamente alle attività di campionamento ed analisi correlate alla presente AIA, il gestore deve verificare preventivamente le capacità e le dotazioni dei laboratori ai quali intende affidare le attività di cui sopra al fine di garantire il rispetto delle prescrizioni specifiche inerenti al monitoraggio ambientale e al monitoraggio e controllo dell'impianto. Si dovranno privilegiare i laboratorio di analisi accreditati.

Il gestore dell'impianto deve fornire all'organo di controllo l'assistenza necessaria per lo svolgimento delle ispezioni, il prelievo di campioni, la raccolta di informazioni, e qualsiasi altra operazione inerente al controllo del rispetto delle prescrizioni imposte.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.